Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Venerdì, 29 dicembre 1933 - Anno XII** **Numero 300**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il Loro abbonamento versando il corrispondente importo nel c/c postale 1-2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 300 DEL 29 DICEMBRE 1933-XII:

Ministero delle finanze: Situazione dei personali civili e militari e spesa relativa al 1° luglio 1933 - Anno XI.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1933, n. **1733.**
Norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, concernente provvedimenti per la navigazione aerea ed il relativo regolamento approvato con il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto urgente e necessario modificare le norme relative al contratto di trasporto aereo previste nei suddetti provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno, e del Ministro per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per le colonie, per la giustizia, per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BALBO — DE BONO — DE FRANCISCI — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti addì 11 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, fog. 62 — MANCINI.

Norme concernenti il contratto di trasporto aereo.

CAPO I.

Del trasporto dei viaggiatori.

Art. 1.

Nel trasporto dei viaggiatori il vettore è tenuto a rilasciare un biglietto di passaggio il quale deve contenere le seguenti indicazioni:

1° il luogo e la data di emissione;
2° il luogo di partenza e di destinazione;
3° il nome e l'indirizzo del vettore o dei vettori.

Il biglietto costituisce prova dell'avvenuto contratto di trasporto per il viaggio in esso indicato e, salvo dichiarazione contraria, fa fede del pagamento da parte del viaggiatore.

Esso non può essere ceduto ad altri senza permesso espresso del vettore.

Art. 2.

Il vettore, senza speciale permesso dell'autorità sanitaria e l'osservanza delle cautele da essa imposte, non può imbarcare viaggiatori manifestamente affetti da malattie gravi o contagiose o manifestamente pericolose per l'ordine e la sicurezza della navigazione.

Art. 3.

Se il viaggiatore muore prima dell'inizio del viaggio o non può partire per accertata malattia, il contratto si risolve di diritto, ma al vettore è dovuto il pagamento di un quarto del nolo pattuito. Il prezzo è dovuto per intero se al vettore non sia data notizia della morte o della malattia del viaggiatore prima della partenza dell'aeromobile.

Se il viaggiatore volontariamente non parte, perde l'intero prezzo del biglietto, a meno che questo, a sua domanda, non sia venduto. Sul prezzo della vendita è dovuta al vettore un'equa provvigione, non superiore in ogni caso al dieci per cento.

Art. 4.

Se la partenza dell'aeromobile è impedita per caso fortuito o forza maggiore, il contratto è risolto di diritto e il vettore deve restituire il prezzo riscosso.

Se il vettore non si sia riservata la facoltà di modificare gli scali intermedi, e muti senza giustificazione l'itinerario o sopprima la partenza, il viaggiatore ha diritto al risarcimento dei danni, salva sempre la facoltà di risolvere il contratto.

In caso di ritardo della partenza dell'aeromobile, senza giustificato motivo, il viaggiatore ha diritto al risarcimento dei danni. Può inoltre esigere la risoluzione del contratto ove il ritardo superi le dodici ore.

Art. 5.

Se il viaggio è interrotto senza colpa del vettore, il prezzo del trasporto è pagato in ragione del percorso utilmente fatto, ma il vettore deve, a proprie spese, mettere il viaggiatore in condizione di raggiungere col mezzo più celere ed idoneo possibile lo scalo marittimo, o aereo o stazione ferroviaria più vicina.

Il vettore ha nondimeno diritto a ricevere e trattenere l'intero prezzo del trasporto se offre al viaggiatore la continuazione del viaggio entro un tempo ragionevole, su altro aeromobile di analoga classe e gli provveda il vitto e l'alloggio nell'intervallo.

Se il viaggio è rotto per colpa del vettore, il viaggiatore ha inoltre diritto al risarcimento dei danni.

Art. 6.

Il vettore ha diritto all'intero prezzo pattuito se il passeggero muore durante il viaggio, sbarchi volontariamente o venga sbarcato d'autorità in uno scalo intermedio, ovvero non si presenti a bordo al momento fissato per la partenza.

CAPO II.

Del trasporto dei bagagli.

Art. 7.

Per il trasporto dei bagagli, eccetto quello per i piccoli oggetti personali che il viaggiatore porta con sè, il vettore è tenuto a rilasciare un bollettino dei bagagli.

Questo è redatto in duplice esemplare, uno per il viaggiatore ed uno pel vettore, e deve contenere le seguenti indicazioni:

1° il luogo e la data di emissione;
2° il luogo di partenza e di destinazione ;
3° il nome e l'indirizzo del vettore o dei vettori;
4° il numero del biglietto;
5° l'indicazione che la consegna dei bagagli è fatta al possessore del bollettino;
6° il numero ed il peso dei colli;
7° l'indicazione del valore dichiarato, in conformità del 2° comma dell'articolo 38 delle presenti norme.

Il bollettino costituisce prova dell'avvenuto contratto di trasporto dei bagagli per il viaggio in esso indicato, e, salvo dichiarazione contraria, fa fede del pagamento del prezzo da parte del viaggiatore.

Art. 8.

Il bagaglio deve contenere oggetti di uso personale.

Il viaggiatore che vi include merci è tenuto a pagare il doppio prezzo che sarebbe dovuto per il separato trasporto delle merci stesse.

Il viaggiatore non vi può includere cose dannose all'aeromobile o incomode o pericolose per la salute e l'incolumità dei viaggiatori. Il comandante può a quest'effetto esaminare il contenuto dei bagagli e disporre il sequestro o anche la distruzione delle cose pericolose o nocive. Il trasgressore è tenuto, se del caso, a risarcire i danni, indipendentemente dall'applicazione delle pene previste dalle vigenti leggi.

Art. 9.

Il vettore risponde del bagaglio che gli viene consegnato chiuso.

Egli ha diritto di ritenzione sul bagaglio pei suoi crediti verso il viaggiatore derivanti dal contratto di trasporto.

Il bagaglio non ritirato viene depositato, a rischio e spese del viaggiatore, presso la dogana o altri istituti autorizzati.

CAPO III.

Del trasporto di cose.

Art. 10.

Se il trasporto di cose determinate è eseguito a mezzo di linee regolari, il vettore ha facoltà, anche quando sia stato designato l'aeromobile, di sostituirlo con altro idoneo, purchè il trasporto si effettui senza ritardo.

Le imprese di navigazione aerea sono obbligate a trasportare le cose in conformità delle tariffe e delle condizioni di trasporto pubblicate con avvisi esposti nei propri uffici aperti al pubblico.

Art. 11.

Il vettore non risponde della perdita ed avaria degli oggetti preziosi o di particolare pregio, di titoli di credito o del denaro, se non quando la natura ed il valore di tali beni gli siano stati dichiarati al momento della consegna. In tale ipotesi si applica il disposto del 2° comma dell'articolo 38 delle presenti norme.

Art. 12.

Se il contratto non stabilisce il luogo in cui si deve eseguire la consegna delle cose da caricare, si considera tale quello dell'aeroporto dal quale normalmente si effettua la partenza.

Art. 13.

Se la partenza dell'aeromobile dall'aeroporto di inizio del viaggio sia impedita o ritardata oltre un ragionevole limite di tempo per caso fortuito o forza maggiore, il contratto è sciolto, il vettore deve riconsegnare le cose e nessuna delle parti è tenuta a risarcire il danno.

Se la natura delle cose caricate non ne permetta senza deterioramento la permanenza a bordo, mentre dura l'impedimento temporaneo, lo speditore può chiedere che esse siano discaricate. La spesa all'uopo occorrente nonchè quella per ricaricare le cose, sono a suo carico.

Art. 14.

Qualora l'approdo nel luogo di destinazione sia impedito da caso fortuito o forza maggiore, il comandante, se non ha ricevuto ordini in proposito, ovvero se essi non siano eseguibili, deve provvedere nel modo migliore per gli interessi dell'aeromobile e del carico.

Art. 15.

Decorso il tempo stabilito per la consegna delle cose da caricare, il comandante ha facoltà di partire e lo speditore è tenuto al pagamento del prezzo convenuto. Se il comandante non si avvale di tale facoltà, e ne dà avviso allo speditore, questi è tenuto anche a risarcire il danno derivante per la ritardata partenza.

Art. 16.

Lo speditore non ha diritto ad alcuna indennità quando la rotta sia deviata allo scopo di salvare o tentare di salvare vite umane o per altro grave motivo.

Art. 17.

Il comandante a meno che non abbia ricevuto istruzioni diverse dallo speditore, può scaricare le merci nei magazzini, qualora il destinatario sia sconosciuto ovvero ritardi o rifiuti di riceverle. Egli è tenuto a darne immediato avviso allo speditore e ad usare mezzi idonei per la tutela degli interessi del destinatario.

Art. 18.

Quando siano state caricate a bordo cose il cui trasporto aereo sia vietato dalla legge o da disposizioni di polizia, e delle quali il comandante, se ne avesse avuto conoscenza,

non avrebbe consentito il caricamento, lo speditore, ancorchè esse siano state discaricate, distrutte o rese inoffensive prima dell'arrivo a destinazione, è tenuto a pagare il prezzo intero e risponde di ogni danno o spesa derivante direttamente o indirettamente dal loro carico a bordo.

Le stesse disposizioni si applicano per le cose che durante il viaggio siano divenute pericolose per l'aeromobile ed il carico o comunque intrasportabili, se la pericolosità derivi da vizio proprio delle cose e fosse prevedibile dallo speditore. Questi però deve soltanto l'intero prezzo se la pericolosità poteva esser preveduta anche dal comandante.

E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni a favore degli altri caricatori.

Art. 19.

Qualora siano trovate sull'aeromobile cose non dichiarate in partenza ovvero falsamente indicate nella lettera di trasporto, il comandante può farle discaricare al primo scalo o esigere il prezzo massimo stabilito per le merci di tal natura, e, se del caso, anche il risarcimento dei danni.

Art. 20.

Quando l'aeromobile, dopo la partenza, abbia dovuto arrestarsi per caso fortuito o forza maggiore, lo speditore deve sopportare il rischio e non ha diritto a riduzione del prezzo di trasporto.

Qualora l'arresto dell'aeromobile sia determinato dalla necessità di eseguire riparazioni ed esso non possa esser riparato o non possa proseguire il viaggio entro un ragionevole limite di tempo, lo speditore che faccia proseguire a sue spese le cose caricate non deve il prezzo del trasporto.

CAPO IV.

Della lettera di trasporto aereo.

Art. 21.

Il vettore di cose ha diritto di chiedere allo speditore la redazione e la consegna di un titolo denominato lettera di trasporto aereo; ogni speditore ha diritto di chiedere al vettore l'accettazione di tale documento.

La lettera di trasporto può essere nominativa, all'ordine o al portatore.

Art. 22.

La lettera di trasporto aereo è redatta dallo speditore in tre esemplari originali ed è consegnata con le cose da trasportare.

Il primo esemplare porta l'indicazione « per il vettore » ed è firmato dallo speditore. Il secondo esemplare porta l'indicazione « per il destinatario »; è firmato dallo speditore e dal vettore ed accompagna le cose trasportate. Il terzo esmplare è firmato dal vettore ed è consegnato allo speditore dopo l'accettazione delle cose da trasportare.

La firma del vettore può essere sostituita con un timbro, quella dello speditore può essere stampata e sostituita con un timbro.

La firma del vettore deve essere apposta all'accettazione delle cose da trasportare.

Se il vettore redige la lettera di trasporto, su richiesta dello speditore, si presume, fino a prova contraria, che agisca per conto dello speditore.

Art. 23.

Il vettore ha diritto di richiedere allo speditore la redazione di tante lettere di trasporto, quanti sono i colli da trasportare.

Art. 24.

La lettera di trasporto aereo deve contenere le seguenti indicazioni:

1° il luogo nel quale il documento è emesso e la data nella quale è stato redatto;

2° il luogo di partenza e di destinazione;

3° gli scali previsti, con riserva della facoltà pel vettore di disporre che possa modificarli in caso di necessità;

4° il nome e l'indirizzo dello speditore;

5 il nome e l'indirizzo del primo vettore;

6° il nome e l'indirizzo del destinatario, a meno che la lettera di trasporto sia al portatore;

7° la natura delle cose trasportate;

8° il numero, il modo d'imballaggio, i segni particolari e i numeri dei colli;

9° il peso, la quantità, il volume e le dimensioni delle cose trasportate;

10° lo stato apparente delle cose e l'imballaggio;

11° il prezzo del trasporto, se è convenuto; la data od il luogo di pagamento e la persona che deve pagare;

12° il prezzo delle cose, se è fatto contro assegno, ed eventualmente l'ammontare delle spese;

13° l'ammontare del valore dichiarato, in conformità del 2° comma dell'art. 38 delle presenti norme;

14° il numero di esemplari della lettera di trasporto aereo;

15° i documenti consegnati al vettore in accompagno delle lettere di trasporto aereo;

16° il termine del trasporto e l'indicazione sommaria della via da seguire, se siano stati convenuti.

Art. 25.

Lo speditore è responsabile dell'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni concernenti le cose che iscrive nella lettera di trasporto e risponde di ogni danno subito dal vettore o da altra persona per effetto delle sue indicazioni e dichiarazioni irregolari, inesatte o incomplete.

Art. 26.

La lettera di trasporto aereo fa fede, fino a prova contraria, della conclusione del contratto, della ricezione delle cose da trasportare e delle condizioni del trasporto.

Le indicazioni della lettera di trasporto aereo relative al peso, alle dimensioni ed all'imballaggio delle cose nonchè al numero dei colli fanno fede fino a prova contraria; quelle relative alla quantità, al volume ed allo stato delle cose non fanno prova contro il vettore a meno che non siano state verificate da lui alla presenza dello speditore e la verifica sia constatata nella lettera di trasporto, o si tratti di indicazioni relative allo stato apparente delle cose trasportate.

Art. 27.

Lo speditore ha diritto di disporre delle cose sia ritirandole all'aeroporto di partenza o di destinazione, sia fermandole in corso di rotta in caso di atterraggio, sia facendole consegnare al luogo di destinazione o in corso di rotta a un destinatario diverso di quello indicato nella lettera di trasporto, sia richiedendone il ritorno all'aeroporto di partenza, a condizione che esegua tutte le obbligazioni risultanti dal contratto di trasporto, in quanto l'esercizio di questo diritto non pregiudichi il vettore o gli altri speditori e con l'obbligo di rimborsare le spese occorse.

Se l'esecuzione degli ordini dello speditore sia impossibile, il vettore deve dargliene immediato avviso.

Se il vettore si conferma agli ordini di disposizione dello speditore senza esigere la produzione dell'esemplare della lettera di trasporto rilasciatagli, è responsabile, salvo regresso contro lo speditore, del pregiudizio che possa derivare a colui che è regolarmente in possesso della lettera di trasporto.

Il diritto dello speditore cessa al momento in cui comincia quello del destinatario, in conformità delle disposizioni dell'articolo seguente. Nondimeno se il destinatario rifiuta la lettera di trasporto o le cose, o non sia reperibile, lo speditore riacquista il suo diritto di disposizione delle cose.

Art. 28.

Salvo i casi considerati nel precedente articolo, il destinatario ha diritto, all'arrivo delle cose al luogo di destinazione, di chiedere al vettore di consegnargli la lettera di trasporto e le cose contro pagamento dell'ammontare dei crediti e contro adempimento delle condizioni di trasporto indicate dalla lettera di trasporto.

Salvo disposizione contraria, il vettore deve dare avviso al destinatario fin dall'arrivo delle cose trasportate.

Se la perdita delle cose sia riconosciuta dal vettore, o se, entro il termine di sette giorni a decorrere da quello nel quale avrebbero dovuto arrivare, le cose non arrivano, il destinatario è autorizzato a far valere in confronto del vettore i diritti risultanti dal contratto di trasporto.

Art. 29.

Lo speditore e il destinatario possono far valere i diritti rispettivamente ad essi riconosciuti dai precedenti art. 27 e 28, ciascuno in nome proprio, agendo nell'interesse proprio o nell'interesse altrui, a condizione di eseguire le obbligazioni imposte dal contratto.

Art. 30.

Le disposizioni degli articoli 27, 28 e 29 non pregiudicano i rapporti fra speditore e destinatario, nè i rapporti dei terzi, i diritti dei quali derivino sia dallo speditore sia dal destinatario.

Ogni clausola di deroga degli articoli 27, 28 e 29 deve essere scritta sulla lettera di trasporto.

Art. 31.

Lo speditore è tenuto a fornire le indicazioni e ad aggiungere alla lettera di trasporto aereo i documenti che, prima della consegna delle cose al destinatario, sono necessari per l'adempimento delle formalità doganali, fiscali e di polizia. Lo speditore è responsabile verso il vettore di ogni danno risultante dalla mancanza, dalla insufficienza o dalle irregolarità di queste indicazioni e documenti, salvo caso di colpa da parte del vettore o dei suoi preposti.

Il vettore non è tenuto ad esaminare se le informazioni ed i documenti siano esatti e sufficienti.

Art. 32.

La girata della lettera di trasporto all'ordine e la tradizione di quella al portatore trasferiscono la disponibilità delle cose indicate nella lettera ed il diritto alla riconsegna.

La forma e gli effetti della girata sono regolati dalle disposizioni in vigore per la cambiale.

Capo V.

Delle responsabilità del vettore nei contratti di trasporto aereo.

Art. 33.

Il vettore è responsabile del danno sopravvenuto nel caso di morte, ferita o altra lesione corporale subita da un viaggiatore, quando l'accidente che ha causato il danno si è prodotto a bordo dell'aeromobile o nel corso delle operazioni di imbarco e di sbarco.

Art. 34.

Il vettore è responsabile del danno sopravvenuto nel caso di distruzione, perdita o avaria dei bagagli registrati o delle cose, quando l'avvenimento che ha causato il danno si è prodotto durante il trasporto aereo.

Il trasporto aereo, agli effetti del precedente comma, comprende il periodo durante il quale i bagagli o le cose si trovino in custodia dal vettore nell'aeroporto, a bordo dello apparecchio o in un luogo qualsiasi nel caso di atterraggio fuori di un aeroporto.

Nel periodo del trasporto aereo non è compreso alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato fuori di un aeroporto. Nondimeno, se uno di questi trasporti è effettuato nell'esecuzione del contratto di trasporto aereo in occasione del carico, della consegna o del trasbordo, il danno si presume fino a prova contraria, risultante da un avvenimento sopravvenuto durante il trasporto aereo.

Art. 35.

Il vettore è responsabile del danno risultante da un ritardo nel trasporto aereo di viaggiatori, bagagli o cose.

Art. 36.

Il vettore non è responsabile se provi che egli ed i suoi preposti abbiano preso tutte le misure necessarie per evitare il danno ovvero si siano trovati nell'impossibilità di poterla prendere.

Nei trasporti delle cose e dei bagagli il vettore non è responsabile se provi che il danno provenga da una colpa di pilotaggio, di condotta dell'aeromobile o di navigazione e che, ad ogni altro effetto, egli ed i suoi preposti abbiano preso tutte le misure necessarie per evitare il danno.

Art. 37.

Se il vettore provi che il danno sia causato da colpa della persona lesa o che essa vi abbia contribuito, l'autorità giudiziaria potrà compensare o attenuare il risarcimento dei danni dovuti dal vettore per le responsabilità incorse.

Art. 38.

Per il trasporto delle persone la responsabilità del vettore verso ogni viaggiatore è limitata alla somma di L. 93.050 a meno che il viaggiatore con clausola speciale non abbia fissato col vettore un limite più elevato di responsabilità.

Per il trasporto dei bagagli registrati o delle cose trasportate, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di L. 190 per chilogramma, salvo speciale dichiarazione di interesse alla consegna fatta dallo speditore al momento della consegna del collo al vettore, pagando eventualmente un compenso supplementare. In questo caso il vettore è tenuto a pagare fino a concorrenza della somma dichiarata,

a meno che non provi che essa è superiore all'interesse reale dello speditore alla consegna.

Per quanto concerne gli oggetti che restano in custodia del viaggiatore, la responsabilità del vettore è limitata a L. 3.730 per viaggiatore.

Art. 39.

Ogni clausola che tenda ad esonerare il vettore dalla responsabilità o a ridurla ad un limite inferiore a quelli indicati nel precedente articolo è nulla e di nessun effetto, ma la nullità della clausola non invalida il contratto.

Art. 40.

Nei casi previsti dai precedenti articoli 34 e 35, qualsiasi azione di responsabilità non può essere esercitata che alle condizioni e nei limiti delle norme del presente Capo.

Le disposizioni del precedente comma valgono anche nel caso previsto dall'articolo 33, senza pregiudizio delle persone che abbiano diritto di agire e dei loro rispettivi diritti.

Art. 41.

Il vettore non può giovarsi delle disposizioni del presente Capo, che escludono o limitano la sua responsabilità, nel caso di dolo, di colpa grave, ovvero quando il danno sia stato causato nelle stesse condizioni da uno dei suoi preposti, che agisca nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 42.

Il ricevimento dei bagagli o delle merci senza protesta da parte del destinatario costituisce presunzione, fino a prova contraria, che le merci sono state consegnate in buono stato e in conformità del titolo di trasporto.

In caso di avaria, il destinatario deve inviare al vettore una protesta appena scoperta l'avaria e, al più tardi, nel termine d. tre giorni pei bagagli, e di sette giorni per le cose, a decorrere dal loro ricevimento.

In caso di ritardo la protesta deve essere fatta, al più tardi, nei 14 giorni a decorrere dal giorno in cui i bagagli o le cose sono messi a sua disposizione.

La protesta deve essere fatta con riserva inscritta sul titolo di trasporto e con altro scritto spedito nel termine prescritto per la protesta.

Non effettuandosi la protesta nel termine previsto, tutte le azioni contro il vettore sono irrecevibili, salvo nel caso di frode da parte sua.

Art. 43.

Nel caso di morte del debitore, l'azione di responsabilità, nei limiti previsti dal presente capo, si esercita contro i suoi aventi diritto.

Art. 44.

L'azione di responsabilità può essere esercitata, a scelta dell'attore, dinanzi all'autorità giudiziaria del domicilio del vettore, della sede principale della sua azienda, o del luogo dove è l'ufficio che ha concluso il contratto, ovvero del luogo di destinazione.

Quando diverse autorità giudiziarie, competenti ai sensi del comma precedente, siano state adite per vertenze dipendenti dallo stesso fatto, le cause devono essere riunite davanti l'autorità giudiziaria del luogo dove è la sede principale del vettore.

Art. 45.

L'azione di responsabilità deve essere promossa, a pena di decadenza, nel termine di due anni a decorrere dall'arrivo a destinazione, o dal giorno nel quale l'aeromobile avrebbe dovuto arrivare, o dall'interruzione del trasporto.

Art. 46.

Nel caso di trasporti successivi, considerati dalle parti come un unico contratto, ancorchè concluso sotto la data di più contratti, ogni vettore che accetta viaggiatori, bagagli o merci è sottoposto alle disposizioni del presente capo ed è considerato essere una delle parti contraenti nel contratto di trasporto, in quanto il contratto stesso si riferisca alla parte del trasporto effettuato sotto il suo controllo.

Nell'ipotesi di un tale trasporto, il viaggiatore o i suoi aventi diritto non possono agire contro il vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale si è prodotto l'accidente o il ritardo, a meno che con espressa clausola il primo vettore si sia assunta la responsabilità per l'intero viaggio.

Se si tratti di bagaglio o cose, lo speditore può agire contro il primo vettore, e il destinatario, che ha diritto alla consegna, contro l'ultimo; l'uno e l'altro possono inoltre agire contro il vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale si sono effettuati la distruzione, la perdita, l'avaria o il ritardo. Questi vettori sono solidalmente responsabili verso lo speditore ed il destinatario.

CAPO VI.

Disposizioni relative ai trasporti combinati.

Art. 47.

Le disposizioni dei precedenti capi si applicano ai trasporti combinati, effettuati parte per via aerea e parte con altri mezzi di trasporto, per la parte effettuata per via aerea, pur potendo le parti, per altre condizioni del trasporto, inserire nel contratto di trasporto aereo clausole relative ad altri mezzi di trasporto.

Nel caso di trasporti combinati, il destinatario ha diritto di ottenere la consegna delle cose trasportate contro presentazione della lettera di trasporto in ferrovia.

CAPO VII.

Disposizioni generali e finali.

Art. 48.

Qualsiasi patto contrario alle disposizioni del V Capo è nullo e di nessun effetto.

Art. 49.

La mancanza, la perdita o l'irregolarità del biglietto di passaggio o del bollettino dei bagagli o della lettera di trasporto non pregiudicano l'esistenza o la validità del contratto. In questi casi si applicano le disposizioni dell'articolo 53 del vigente Codice di commercio.

Art. 50.

I termini indicati nel presente capo si riferiscono ai giorni correnti e non a quelli feriali

Art. 51.

Le disposizioni del V capo non si applicano ai trasporti aerei internazionali effettuati a titolo di esperimento da imprese di navigazione aerea per l'impianto di linee regolari, nè ai trasporti effettuati in circostanze eccezionali all'infuori di qualsiasi normale operazione di esercizio di trasporto aereo.

Art. 52.

Con l'entrata in vigore delle presenti norme restano abrogati gli articoli 35 e 36 del decreto-legge 20 agosto 1923, numero 2207, e gli articoli 40, 41 e 42 dello stesso decreto per la parte contraria alle norme medesime.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:
BALBO.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1933, n. **1734.**
Modificazione al R. decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente la tassa sui passaporti rilasciati a cittadini italiani che rimpatriano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, convertito in legge con legge 24 dicembre 1928, n. 3479;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1931, n. 315, convertito in legge con la legge 12 giugno 1931, n. 929;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le norme relative ai passaporti per l'estero in quanto concerne la tassa per il rilascio del libretto-passaporto;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il 2° comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, convertito in legge con la legge 24 dicembre stesso anno, n. 3479, è modificato come segue:
« Non si fa luogo inoltre a riscossione della tassa di cui all'articolo precedente quando il passaporto viene rilasciato a cittadini italiani residenti all'estero che rimpatriano per prestare servizio militare ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 171. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 14 dicembre 1933, n. **1735.**
9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 14 dicembre 1933-XII, sul decreto che autorizza una 9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34.

MAESTÀ,

Per la concessione all'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta di una sovvenzione suppletiva di L. 2.700.000, occorre aumentare di detta somma lo stanziamento dell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il corrente esercizio finanziario.
Inoltre, per maggiori necessità del servizio d'investigazione politica, è d'uopo aumentare di L. 1.500.000 il fondo per esso previsto nel bilancio del Ministero dell'interno per lo stesso esercizio.
In seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, alle indicate occorrenze è da provvedere mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34 sono disponibili L. 21.594.160;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1933-34, è autorizzata una 9ª prelevazione nella somma di L. 4.200.000 da inscrivere ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 49 - Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta L. 2.700.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 80 - Spese per il servizio d'investigazione politica . . . . » 1.500.000

L. 4.200.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 169. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 dicembre 1933, n. 1736.

Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, col quale vennero rese esecutive le convenzioni sull'assegno bancario stipulate a Ginevra il 19 marzo 1931;

Visti l'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e l'articolo unico della legge 4 giugno 1931, n. 659;

Sentito il parere della Commissione parlamentare a termini del predetto art. 2;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle disposizioni sull'assegno bancario contenute nel Codice di commercio sono sostituite le norme sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, allegate al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro Guardasigilli.

Le disposizioni sugli assegni circolari e sui titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia contenute in leggi speciali restano in vigore, in quanto non siano incompatibili con le norme anzidette.

Art. 2.

Le norme approvate col presente decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 173. — MANCINI.

Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

TITOLO I.

Dell'assegno bancario.

CAPO I.

Della emissione e della forma dell'assegno bancario.

Art. 1.

L'assegno bancario (chèque) contiene:

1° la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;

2° l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;

3° il nome di chi è designato a pagare (trattario);

4° l'indicazione del luogo di pagamento;

5° l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso;

6° la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente).

Art. 2.

Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi previsti nei seguenti comma.

In mancanza di indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento. Se più luoghi sono indicati accanto al nome del trattario, l'assegno bancario è pagabile nel luogo indicato per primo.

In mancanza di queste o di ogni altra indicazione, l'assegno bancario è pagabile nel luogo in cui è stato emesso, e, se in esso non vi è uno stabilimento del trattario, nel luogo dove questi ha lo stabilimento principale.

L'assegno bancario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente.

Art. 3.

L'assegno bancario è tratto su un banchiere. Tuttavia il titolo emesso e pagabile fuori del territorio del Regno o di territori soggetti alla sovranità italiana è valido come assegno bancario anche se tratto su persona che non sia banchiere.

L'assegno bancario non può essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario, dei quali abbia diritto di disporre per assegno bancario, e in conformità di una convenzione espressa o tacita. Il titolo tuttavia vale come assegno bancario anche se non sia osservata tale prescrizione.

Art. 4.

L'assegno bancario non può essere accettato. Ogni menzione di accettazione apposta sull'assegno bancario si ha per non scritta.

Ogni menzione di certificazione, conferma, visto e ogni altra equivalente, scritta sul titolo e firmata dal trattario, ha soltanto l'effetto di accertare l'esistenza dei fondi ed impedirne il ritiro da parte del traente prima della scadenza del termine di presentazione.

Art. 5.

L'assegno bancario può essere pagabile:
a una persona determinata con o senza l'espressa clausola « all'ordine »;
a una persona determinata con la clausola « non all'ordine » o altra equivalente;
al portatore.

L'assegno bancario a favore di una persona determinata, con la clausola « o al portatore » ovvero con altra equivalente, vale come assegno bancario al portatore.

L'assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come assegno bancario al portatore.

Art. 6.

L'assegno bancario può essere all'ordine dello stesso traente.

L'assegno bancario può essere tratto per conto di un terzo.

L'assegno bancario non può essere tratto sullo stesso traente, salvo che il titolo sia tratto fra diversi stabilimenti di uno stesso traente. In questo caso l'assegno non può essere al portatore.

Art. 7.

Qualsiasi promessa d'interessi inserita nell'assegno bancario si ha per non scritta.

Art. 8.

L'assegno bancario può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo, ancorchè il terzo non sia banchiere.

Art. 9.

L'assegno bancario con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere.

Se la somma da pagarsi è scritta più di una volta in lettere o in cifre, l'assegno bancario, in caso di differenza, vale per la somma minore.

Art. 10.

Se l'assegno bancario contiene firme di persone incapaci di obbligarsi per assegno, firme false o di persone immaginarie, ovvero firme che per qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno firmato l'assegno bancario o col nome delle quali esso è stato firmato, le obbligazioni degli altri firmatari restano tuttavia valide.

Art. 11.

Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. È valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.

Art. 12.

Il minore emancipato non autorizzato all'esercizio del commercio e l'inabilitato non assumono obbligazione se la loro firma non sia accompagnata da quella del curatore con la clausola « per assistenza » o altra equivalente. Se sia omessa detta clausola o altra equivalente il curatore è obbligato personalmente.

Art. 13.

Il genitore o il tutore non autorizzato all'esercizio del commercio per conto del minore o dell'interdetto si può obbligare in nome di costoro, il primo con l'autorizzazione del tribunale, l'altro con l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata dal tribunale, l'una e l'altra anche di carattere generale.

Art. 14.

Chi appone la firma sull'assegno bancario quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato per effetto dell'assegno bancario come se l'avesse firmato in proprio, e, se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato. La stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri.

Art. 15.

La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui comprende anche quella di emettere e girare assegni, salvo che l'atto di rappresentanza disponga diversamente.

Art. 16.

Il traente risponde del pagamento. Ogni clausola con la quale si esoneri da tale responsabilità si ha per non scritta.

CAPO II.

Del trasferimento.

Art. 17.

L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con o senza la clausola espressa « all'ordine » è trasferibile mediante girata.

L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con la clausola « non all'ordine » o altra equivalente, non può essere trasferito che nella forma e con gli effetti della cessione ordinaria.

La girata può essere fatta anche a favore del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo l'assegno bancario.

Art. 18.

La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata si ha per non scritta.

La girata parziale è nulla.

È egualmente nulla la girata del trattario.

La girata al portatore vale come girata in bianco.

La girata al trattario vale come quietanza, salvo il caso che il trattario abbia diversi stabilimenti e la girata sia fatta ad uno stabilimento diverso da quello sul quale l'assegno bancario è stato tratto.

Art. 19.

La girata deve essere scritta sull'assegno bancario o su un foglio ad esso attaccato (allungamento). Deve essere sottoscritta dal girante.

La girata è valida ancorchè il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo dell'assegno bancario o sull'allungamento.

Art. 20.

La girata trasferisce tutti i diritti inerenti all'assegno bancario.

Se la girata è in bianco, il portatore può:
1° riempirla col proprio nome o con quello di altra persona;

2° girare l'assegno bancario di nuovo in bianco o a persona determinata;

3° trasmettere l'assegno bancario a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarlo.

Art. 21.

Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde del pagamento.

Egli può vietare una nuova girata; in questo caso non è responsabile verso coloro ai quali l'assegno bancario sia stato ulteriormente girato.

Art. 22.

Il detentore dell'assegno bancario trasferibile per girata è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima è in bianco. Le girate cancellate si hanno, a questo effetto, per non scritte. Se una girata in bianco è seguita da un'altra girata, si reputa che il sottoscrittore di quest'ultima abbia acquistato l'assegno bancario per effetto della girata in bianco.

Art. 23.

Una girata apposta ad un assegno bancario al portatore rende il girante responsabile secondo le norme sul regresso; ma non trasforma il titolo in un assegno bancario all'ordine.

Art. 24.

Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di un assegno bancario, il nuovo portatore, cui è pervenuto l'assegno bancario — sia che si tratti di assegno bancario al portatore, sia che si tratti di assegno bancario trasferibile per girata e rispetto al quale il portatore giustifichi il suo diritto nella maniera indicata nell'articolo 22 — non è tenuto a consegnarlo se non quando l'abbia acquistato in mala fede ovvero abbia commesso colpa grave acquistandolo.

Art. 25.

La persona contro la quale sia promossa azione in virtù dell'assegno bancario, non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui suoi rapporti personali col traente o con i portatori precedenti, a meno che il portatore, acquistando l'assegno bancario, abbia agito scientemente a danno del debitore.

Art. 26.

Se alla girata è apposta la clausola «valuta per incasso», «per incasso», «per procura» od ogni altra che implichi un semplice mandato, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti all'assegno bancario, ma non può girarlo che per procura.

Gli obbligati non possono in questo caso opporre al portatore se non le eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante.

Il mandato contenuto in una girata per procura non si estingue per la morte del mandante o per la sopravvenuta sua incapacità.

Art. 27.

La girata fatta dopo il protesto o dopo una constatazione equivalente oppure dopo spirato il termine per la presentazione produce solo gli effetti di una cessione ordinaria.

La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima del protesto o della constatazione equivalente, oppure prima dello spirare del termine indicato nel comma precedente.

CAPO III.

Dell'avallo.

Art. 28.

Il pagamento di un assegno bancario può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.

Questa garanzia può essere prestata da un terzo, escluso il trattario, o anche da un firmatario dell'assegno bancario.

Art. 29.

L'avallo è apposto sull'assegno bancario o sull'allungamento.

È espresso con le parole «per avallo» o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall'avallante.

Si considera dato con la sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore dell'assegno bancario, purchè non si tratti della firma del traente.

L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.

Art. 30.

L'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato.

La sua obbligazione è valida ancorchè l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.

L'avallante che paga l'assegno bancario acquista i diritti ad esso inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati verso di lui per effetto dell'assegno bancario.

CAPO IV.

Della presentazione e del pagamento.

Art. 31.

L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.

L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data d'emissione è pagabile nel giorno di presentazione.

Art. 32.

L'assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; di quindici giorni se pagabile in altro comune del Regno; di trenta giorni se è pagabile nei territori comunque soggetti alla sovranità italiana compresi nel bacino del Mediterraneo; di sessanta giorni se è pagabile negli altri territori soggetti alla sovranità italiana.

L'assegno bancario emesso in un paese diverso da quello nel quale è pagabile deve essere presentato entro il termine di venti giorni o di sessanta giorni, a seconda che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso o in diversi continenti.

A questo effetto gli assegni bancari emessi in un paese d'Europa e pagabili in un paese litoraneo del Mediterraneo o viceversa sono considerati come assegni bancari emessi e pagabili nello stesso continente.

I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell'assegno bancario come data d'emissione.

Art. 33.

Se un assegno bancario è tratto fra due piazze che hanno calendari diversi, il giorno dell'emissione è sostituito con quello corrispondente del calendario del luogo di pagamento.

Art. 34.

La presentazione ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento.

Art. 35.

L'ordine di non pagare la somma dell'assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione.
In mancanza di tale ordine, il trattario può pagare anche dopo spirato detto termine.

Art. 36.

La morte del traente e la sua incapacità sopravvenuta dopo l'emissione lasciano inalterati gli effetti dell'assegno bancario.

Art. 37.

Il trattario che paga l'assegno bancario può esigere che esso gli sia consegnato quietanzato dal portatore.
Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale.
In caso di pagamento parziale, il trattario può esigere che ne sia fatta menzione sull'assegno bancario e gliene sia data quietanza.

Art. 38.

Il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per girata è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate, ma non a verificare l'autenticità delle firme dei giranti.

Art. 39.

Se l'assegno bancario è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento la somma può essere pagata entro il termine di presentazione nella moneta del paese secondo il suo valore nel giorno del pagamento. Se il pagamento non è stato fatto alla presentazione, il portatore può a sua scelta domandare che la somma sia pagata nella moneta del paese secondo il valore nel giorno della presentazione o in quello del pagamento.
Il valore della moneta estera è determinato dagli usi del luogo di pagamento. Il traente può tuttavia stabilire che la somma da pagare sia calcolata secondo il corso indicato nell'assegno bancario.
Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente indicata (clausola di pagamento effettivo in moneta estera).
Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione, ma un valore diverso nel paese di emissione e in quello del pagamento, si presume che l'indicazione si riferisca alla moneta del luogo di pagamento.

CAPO V.

Dell'assegno bancario sbarrato, dell'assegno bancario da accreditare, dell'assegno bancario « non trasferibile » e dell'assegno turistico.

Art. 40.

Il traente o il portatore dell'assegno bancario può sbarrarlo con gli effetti indicati nell'articolo seguente.
Lo sbarramento è fatto con due sbarre parallele apposte sulla faccia anteriore. Esso può essere generale o speciale.
Lo sbarramento è generale se tra le due sbarre non vi è alcuna indicazione o vi è la semplice parola « banchiere » o altra equivalente; è speciale se tra le due sbarre è scritto il nome di un banchiere.
Lo sbarramento generale può essere trasformato in sbarramento speciale; ma questo non può essere trasformato in sbarramento generale.
La cancellazione dello sbarramento o del nome del banchiere si ha per non fatta.

Art. 41.

L'assegno bancario con sbarramento generale non può essere pagato dal trattario che a un banchiere o a un cliente del trattario.
Un assegno bancario con sbarramento speciale non può essere pagato dal trattario che al banchiere designato, o, se questi è il trattario, a un suo cliente. Tuttavia il banchiere designato può servirsi per l'incasso di altro banchiere.
Un banchiere non può acquistare un assegno sbarrato che da un suo cliente o da altro banchiere. Non può incassarlo per conto di altre persone tranne le anzidette.
Un assegno bancario con diversi sbarramenti speciali non può essere pagato dal trattario, salvo il caso che si tratti di due sbarramenti, di cui uno per l'incasso a mezzo di una stanza di compensazione.
Il trattario o il banchiere che non osservi le precedenti disposizioni risponde del danno nei limiti dell'importo dell'assegno bancario.

Art. 42.

Il traente o il portatore di un assegno bancario può vietare che esso sia pagato in contanti, apponendo sulla faccia anteriore in senso trasversale le parole « da accreditare » o altra espressione equivalente.
In questo caso l'assegno bancario non può essere regolato dal trattario che a mezzo di una scritturazione contabile (accreditamento in conto, giro in conto, compensazione). Il regolamento per scritturazione contabile equivale a pagamento.
La cancellazione delle parole « da accreditare » si ha per non fatta.
Il trattario che non osservi le norme sopra indicate risponde del danno nei limiti dell'importo dell'assegno bancario.
Il trattario non è tenuto ad accreditare l'assegno che ad un proprio correntista.

Art. 43.

L'assegno bancario emesso con la clausola « non trasferibile » non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta.
Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento.
La clausola « non trasferibile » deve essere apposta anche dal banchiere su richiesta del cliente.
La stessa clausola può essere apposta da un girante con i medesimi effetti.
Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto agli assegni pagabili nel territorio del Regno o nei territori soggetti alla sovranità italiana.

Art. 44.

Il traente dell'assegno bancario può subordinarne il pagamento all'esistenza sul titolo nel momento della presentazione di una doppia firma conforme del prenditore (assegno turistico).

CAPO VI.

Del regresso per mancato pagamento.

Art. 45.

Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purchè il rifiuto del pagamento sia constatato:

1° con atto autentico (protesto), oppure

2° con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure

3° con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato.

Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare.

Art. 46.

Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione.

Se la presentazione è fatta l'ultimo giorno del termine, il protesto o la constatazione equivalente può farsi il primo giorno feriale successivo.

Art. 47.

Il portatore deve dare avviso al proprio girante ed al traente del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della dichiarazione equivalente e, se vi sia la clausola « senza spese », lo stesso giorno della presentazione. Ogni girante nei due giorni feriali successivi al giorno in cui ha ricevuto l'avviso deve informare il precedente girante dell'avviso ricevuto, indicando i nomi e gli indirizzi di coloro che hanno dato gli avvisi precedenti, e così di seguito, risalendo fino al traente. I termini predetti decorrono dal ricevimento dell'avviso precedente.

Se in conformità del precedente comma l'avviso è dato a un firmatario dell'assegno bancario, analogo avviso deve essere dato entro lo stesso termine al suo avallante.

Se un girante non ha indicato il suo indirizzo, o lo ha indicato in maniera illeggibile, basta che l'avviso sia dato al girante che lo precede.

Chi è tenuto a dare l'avviso può darlo in una forma qualsiasi anche col semplice rinvio dell'assegno bancario.

Egli deve provare di aver dato l'avviso nel termine stabilito. Il termine si considera rispettato se una lettera contenente l'avviso sia stata spedita per posta nel termine predetto.

Chi non dà l'avviso nel termine sopra indicato non decade dal regresso; tuttavia è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che l'ammontare del risarcimento possa superare quello dell'assegno bancario.

Art. 48.

Il traente, il girante o l'avallante può, con la clausola « senza spese », « senza protesto » od ogni altra equivalente, apposta sul titolo e firmata, dispensare il portatore dall'obbligo del protesto o della dichiarazione equivalente per esercitare il regresso.

Tale clausola, salvo il disposto dell'articolo 45, ultimo comma, non dispensa il portatore dalla presentazione dell'assegno bancario, nei termini prescritti, nè dagli avvisi. La prova dell'inosservanza dei termini incombe a colui che la oppone al portatore.

Se la clausola è apposta dal traente, essa produce i suoi effetti nei confronti di tutti i firmatari; se è apposta da un girante o da un avallante, produce i suoi effetti soltanto rispetto a costui. Se la clausola è apposta dal traente e il portatore fa levare il protesto o la constatazione equivalente, le spese restano a suo carico. Se la clausola è apposta da un girante o da un avallante, le spese del protesto o della constatazione equivalente, qualora uno di tali atti sia stato fatto, sono ripetibili contro tutti i firmatari.

Art. 49.

Tutte le persone obbligate in virtù dell'assegno bancario rispondono in solido verso il portatore.

Il portatore ha diritto di agire contro tutti i firmatari individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono obbligati.

Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato l'assegno bancario.

L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.

Art. 50.

Il portatore può chiedere in via di regresso:

1° l'ammontare dell'assegno bancario non pagato;

2° gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione;

3° le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese.

Art. 51.

Chi ha pagato l'assegno bancario può ripetere dai suoi garanti:

1° la somma integrale sborsata;

2° gli interessi sulla somma calcolati al tasso legale dal giorno del disborso;

3° le spese sostenute.

Art. 52.

Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso può esigere, contro pagamento, la consegna dell'assegno bancario col protesto o la constatazione equivalente e il conto di ritorno quietanzato.

Qualsiasi girante che ha pagato l'assegno bancario può cancellare la propria girata e quelle dei giranti susseguenti.

Art. 53.

Se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno Stato o altro caso di forza maggiore) impedisce di presentare l'assegno bancario, di levare il protesto o di ottenere la constatazione equivalente nei termini stabiliti, questi sono prolungati.

Il portatore è tenuto a dare avviso senza indugio del caso di forza maggiore al girante precedente e a fare, sull'assegno bancario o sull'allungamento, menzione datata e sottoscritta di questo avviso; per il resto si applicano le disposizioni dell'articolo 47.

Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza indugio l'assegno bancario per il pagamento e, se ne-

cessario, levare protesto od ottenere la constatazione equivalente.

Se la forza maggiore dura oltre quindici giorni dal giorno in cui il portatore ha dato avviso della forza maggiore al precedente girante, ancorchè detto avviso sia stato dato prima dello spirare del termine di presentazione, il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione, di protesto o della constatazione equivalente.

Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente personali al portatore o alla persona da lui incaricata di presentare l'assegno bancario, di levare il protesto o di ottenere la constatazione equivalente.

Art. 54.

Fra più obbligati che abbiano assunto una posizione di pari grado nell'assegno bancario non ha luogo l'azione cambiaria e il rapporto è regolato con le norme relative alle obbligazioni solidali.

Art. 55.

L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli accessori a norma degli articoli 50 e 51.

L'assegno emesso all'estero ha gli stessi effetti in quanto questi siano ammessi dalla legge del luogo in cui l'assegno è stato emesso.

Il precetto deve contenere la trascrizione dell'assegno bancario o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.

Art. 56.

L'opposizione al precetto non sospende l'esecuzione, ma il presidente del tribunale, o il pretore competente per valore, su ricorso dell'opponente che disconosca la propria firma o la rappresentanza oppure adduca gravi e fondati motivi, può, con decreto motivato non soggetto a gravame, esaminati i documenti prodotti, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi imponendo idonea cauzione.

Art. 57.

Nei giudizi, tanto di cognizione quanto di opposizione al precetto, il debitore può opporre soltanto le eccezioni di nullità dell'assegno bancario a termini dell'articolo 2 e quelle non vietate dall'art. 25.

Se le eccezioni siano di lunga indagine, il giudice, su istanza del creditore, deve emettere sentenza provvisoria di condanna, con cauzione o senza.

Può anche concedere su richiesta del debitore, quando concorrano gravi ragioni, la sospensione dell'esecuzione, imponendo, se lo ritenga opportuno, idonea cauzione.

Se la sospensione fosse stata già concessa col decreto indicato nell'articolo precedente, il giudice in prosieguo di giudizio deciderà la conferma o la rivocazione del provvedimento.

Art. 58.

Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione dell'assegno bancario derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione del titolo, salvo che si provi che vi fu novazione.

Il possessore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione dell'assegno bancario e depositandolo presso la cancelleria del giudice competente, purchè abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli.

Art. 59.

Qualora il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, può agire contro il traente che non abbia fatto provvista o si sia comunque arricchito ingiustamente a suo danno.

Eguale azione può esercitarsi nelle condizioni suddette anche contro i giranti.

Art. 60.

Il protesto dev'essere fatto con un solo atto da un notaro o da un ufficiale giudiziario.

Nei comuni nei quali non esista notaro o ufficiale giudiziario il protesto può esser levato dal segretario comunale.

Non è richiesta l'assistenza di testimoni per levare protesto.

Art. 61.

Il protesto può essere fatto con atto separato, oppure essere scritto sull'assegno bancario o sul duplicato ovvero sul foglio di allungamento. Questo foglio può essere aggiunto anche dal notaro o dall'ufficiale giudiziario o dal segretario comunale, i quali in ogni caso dovranno apporre il proprio sigillo sulla linea di congiunzione.

Se il protesto è fatto con atto separato chi vi procede deve farne menzione sull'assegno bancario o sul duplicato o sul foglio di allungamento, a meno che si sia dovuto procedere al protesto pur non avendo il possesso del titolo.

Art. 62.

Il protesto si deve fare nel luogo di pagamento e contro il trattario o il terzo indicati per il pagamento anche se non presenti.

Se il domicilio di dette persone non si può rintracciare, il protesto può esser fatto in qualsiasi località nel luogo di pagamento a scelta di chi vi procede.

L'incapacità del trattario o del terzo indicato nell'articolo 8 non dispensa dall'obbligo di levare il protesto contro di esso, salvo che il trattario sia fallito, nel qual caso la produzione della sentenza dichiarativa di fallimento basta per agire in regresso.

Se il trattario o il terzo è morto, il protesto si leva egualmente al suo nome secondo le regole precedenti.

Art. 63.

Il protesto deve contenere:

1° la data;

2° il nome del richiedente;

3° l'indicazione del luogo in cui è fatto e la menzione delle ricerche eseguite;

4° l'oggetto delle richieste, il nome della persona richiesta, le risposte avute o i motivi pei quali non se ne ebbe alcuna;

5° la sottoscrizione del notaro o dell'ufficiale giudiziario o del segretario comunale.

Il protesto per atto separato deve contenere la trascrizione dell'assegno bancario.

Per più assegni da pagarsi dalla stessa persona nello stesso luogo, il creditore può levare protesto con unico atto separato.

Art. 64.

Il protesto, ai sensi dell'articolo 45, può essere sostituito, se il portatore lo consente, da una dichiarazione di rifiuto del pagamento, scritta e datata sul titolo o sul foglio di allungamento e firmata dal trattario.

Questa dichiarazione per avere gli effetti del protesto deve essere sottoposta a registrazione nei termini del protesto.

Nei casi previsti nel primo comma la girata senza data si presume fatta anteriormente alla dichiarazione.

Art. 65.

I notari, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali debbono tener nota, nel repertorio, dei protesti, indicando i requisiti di cui agli articoli precedenti, giorno per giorno e per ordine di data.

L'originale del protesto fatto per atto separato deve essere consegnato al portatore dell'assegno bancario.

CAPO VII.

Dei duplicati.

Art. 66.

Ad eccezione degli assegni bancari al portatore, qualsiasi assegno bancario, emesso in un paese e pagabile in un altro paese oppure in una parte d'oltre mare dello stesso paese o viceversa, oppure emesso e pagabile nella stessa o in diverse parti d'oltre mare dello stesso paese, può essere emesso in diversi esemplari (duplicati). Se un assegno bancario è emesso in diversi duplicati, questi devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettanti assegni bancari distinti.

Art. 67.

Il pagamento di un duplicato è liberatorio, ancorchè non sia dichiarato che tale pagamento annulli gli effetti degli altri duplicati.

Il girante che ha trasferito i duplicati a persone diverse ed i giranti susseguenti sono obbligati per tutti i duplicati che portino la loro firma e non siano stati restituiti.

CAPO VIII.

Delle alterazioni.

Art. 68.

In caso di alterazione del testo di un assegno bancario chi ha firmato dopo l'alterazione risponde nei termini del testo alterato; chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario.

Qualora non risulti dal titolo o non si dimostri che la firma sia stata apposta prima o dopo, si presume che sia stata apposta prima.

CAPO IX.

Dell'ammortamento.

Art. 69.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'assegno bancario, se ne può fare denunzia al trattario e chiedere l'ammortamento con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui l'assegno bancario è pagabile, o al pretore del luogo in cui il richiedente ha domicilio.

Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali dell'assegno bancario.

Il presidente del tribunale o il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore, emette nel più breve termine possibile un decreto con il quale, menzionando i dati dell'assegno bancario, ne pronuncia l'ammortamento e ne autorizza il pagamento dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, purchè non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

Il decreto deve essere, a cura del ricorrente, notificato al traente e al trattario e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Malgrado la denunzia, il pagamento dell'assegno bancario al detentore prima della notificazione del decreto libera il trattario.

Art. 70.

L'opposizione del detentore deve essere in ogni caso proposta con citazione, da notificarsi al ricorrente, al trattario e al traente per comparire davanti al tribunale del luogo di pagamento.

Art. 71.

Durante il termine stabilito nell'articolo 69 il ricorrente può esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti ed è in facoltà di esigere il pagamento dell'assegno mediante cauzione o di chiedere il deposito giudiziario della somma.

Art. 72.

Trascorso il termine indicato nell'articolo 69 senza opposizione, o rigettata l'opposizione con sentenza definitiva, l'assegno bancario smarrito non ha più alcuna efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale, comprovante la non interposta opposizione, o su presentazione della sentenza definitiva che respinge l'opposizione, esigere il pagamento.

Art. 73.

Nel caso di assegno bancario emesso colla clausola «non trasferibile» non si fa luogo ad ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere a proprie spese un duplicato denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario e al traente.

Art. 74.

L'ammortamento estingue ogni diritto derivante dall'assegno dichiarato inefficace, ma non pregiudica le eventuali ragioni del portatore verso chi ottenne l'ammortamento.

CAPO X.

Della prescrizione.

Art. 75.

Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.

Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui.

L'azione di arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell'azione nascente dal titolo.

Art. 76.

L'interruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al quale è stato compiuto l'atto interruttivo.

CAPO XI.

Disposizioni generali.

Art. 77.

Nella presente legge sotto il nome di banchiere si comprendono anche le persone o le istituzioni assimilate per legge ai banchieri.

Art. 78.

La presentazione e il protesto dell'assegno bancario non possono farsi che in giorno feriale.

Se l'ultimo giorno del termine stabilito dalla legge per compiere atti relativi all'assegno bancario e in particolare per la presentazione, per levare il protesto o per ottenere un atto equivalente è un giorno festivo legale, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.

Art. 79.

Nei termini previsti dalla presente legge non si computa il giorno da cui cominciano a decorrere.

Art. 80.

Non sono ammessi giorni di rispetto nè legali nè giudiziari.

Art. 81.

Agli effetti della presente legge col termine domicilio s'intende il luogo di residenza e col termine luogo di pagamento l'intero territorio del comune.

TITOLO II.

Dell'assegno circolare.

Art. 82.

L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito, a ciò autorizzato dall'autorità competente, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente.

L'istituto autorizzato ad emettere assegni circolari è tenuto a costituire, in conformità delle leggi speciali, a garanzia dei medesimi, una cauzione sulla quale i portatori dei titoli hanno privilegio speciale.

Art. 83.

L'assegno circolare contiene:

1° la denominazione di « assegno circolare » inserita nel contesto del titolo;

2° la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata;

3° l'indicazione del prenditore;

4° l'indicazione della data e del luogo nel quale l'assegno circolare è emesso;

5° la sottoscrizione dell'istituto emittente.

Il titolo mancante di alcuno dei suddetti requisiti, non vale come assegno circolare.

Art. 84.

Il possessore decade dall'azione di regresso, se non presenta il titolo per il pagamento entro trenta giorni dall'emissione.

L'azione contro l'emittente si prescrive nel termine di tre anni dall'emissione.

La girata a favore dell'emittente estingue l'assegno.

Art. 85.

L'istituto può affidare l'emissione di assegni circolari muniti del suo visto ad un banchiere suo corrispondente, il quale deve firmare l'assegno come rappresentante dell'Istituto.

Art. 86.

In quanto non siano incompatibili con la natura dell'assegno circolare o non siano derogate dalle norme della presente legge, sono applicabili all'assegno circolare le disposizioni della cambiale relative alla girata, al pagamento, al protesto, al regresso, alla prescrizione, nonchè quelle relative ai titoli con firme false o di persone incapaci, e alle sottoscrizioni; ed anche quelle dell'assegno bancario sbarrato, da accreditare, non trasferibile e turistico.

Nella procedura di ammortamento dell'assegno circolare si applicano le disposizioni degli articoli 69 a 74, con le seguenti modificazioni.

Il ricorso deve essere fatto al presidente del tribunale del luogo in cui sia uno stabilimento dell'istituto emittente o al pretore del luogo in cui il ricorrente ha domicilio.

La notificazione del decreto deve essere fatta ad uno dei più vicini stabilimenti dell'istituto, il quale, a spese del ricorrente, ne darà subito comunicazione a tutti i recapiti presso i quali l'assegno è pagabile. L'eventuale opposizione deve essere proposta, con citazione da notificarsi al ricorrente ed al rappresentante dell'istituto, dinanzi al tribunale che ha emesso il decreto o, nel caso di decreto emesso dal pretore, dinanzi al tribunale nella cui giurisdizione è compresa la pretura.

La denunzia di smarrimento non rende responsabile l'istituto che paga l'assegno circolare al detentore prima della notificazione del decreto. Parimenti la notificazione del decreto non rende responsabile l'Istituto qualora il pagamento del titolo venga effettuato presso uno stabilimento o un recapito al quale, per fatto non imputabile all'istituto, non sia ancora pervenuta la notizia del decreto.

Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un assegno circolare emesso con la clausola « non trasferibile » non si fa luogo alla procedura di ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere, dopo venti giorni dalla denunzia, il pagamento dell'assegno presso la filiale alla quale fu fatta la denunzia.

TITOLO III.

Dei titoli speciali dell'Istituto di emissione.

CAPO I.

Del vaglia cambiario.

Art. 87.

Il vaglia cambiario emesso dalla Banca d'Italia è un titolo di credito all'ordine, pagabile a vista presso qualsiasi filiale della Banca stessa.

Art. 88.

Il vaglia cambiario della Banca d'Italia contiene:

1° la denominazione di « vaglia cambiario » inserita nel contesto del titolo;

2° la promessa incondizionata di pagare una somma determinata, indicata in lettere e in cifre;

3° la indicazione del prenditore;

4° la indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso;

5° la sottoscrizione dell'Istituto.

Il vaglia cambiario, steso su carta filigranata, ha un numero progressivo di emissione e deve essere munito di una tabella numerica laterale destinata a controllare l'esattezza della cifra di emissione.

Art. 89.

Il vaglia cambiario non può essere rilasciato se non contro versamento nelle casse dell'Istituto del corrispondente valore in biglietti di banca o in valuta legale.

Art. 90.

Sono applicabili al vaglia cambiario della Banca d'Italia le norme relative al vaglia cambiario ordinario, tranne quelle concernenti l'avallo, il pagamento per intervento, le copie, la cambiale pagabile presso un terzo o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario, la promessa di interessi, la cambiale in bianco e le disposizioni derogate dal presente capo.

Art. 91.

A garanzia dei vaglia cambiari, la Banca d'Italia è tenuta, a norma di legge, a costituire apposita riserva in oro o in divisa di paesi esteri nei quali abbia vigore la convertibilità dei biglietti di banca in oro.

Art. 92.

Il vaglia cambiario, se l'Istituto ne sia richiesto, deve essere emesso con la clausola « non trasferibile » con gli effetti di cui all'art. 43.

Può essere anche girato con la stessa clausola.

Art. 93.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un vaglia cambiario della Banca d'Italia, il possessore può farne denunzia e chiedere, con ricorso al presidente del tribunale del luogo ove sia una filiale dell'Istituto, che si proceda all'ammortamento del titolo. Il ricorso deve contenere la trascrizione o una esatta descrizione del vaglia.

Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore, emette un decreto con il quale, menzionando i dati del vaglia, ne pronunzia l'ammortamento e autorizza l'Istituto a pagarlo decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, purchè non venga, nel frattempo, fatta opposizione dal detentore.

Il decreto deve essere notificato alla filiale dell'Istituto esistente nel luogo in cui trovasi il tribunale che ha emesso il decreto, affinchè, a spese del procedente, ne venga data subito comunicazione a tutte le filiali.

La denunzia di smarrimento non rende responsabile la Banca d'Italia che paga il vaglia al detentore prima della notificazione del decreto. Parimenti la notificazione del decreto non rende responsabile la Banca qualora il pagamento del titolo venga effettuato da una filiale alla quale, per fatto non imputabile all'Istituto, non sia ancora pervenuta notizia del decreto.

Art. 94.

L'opposizione del detentore deve essere proposta con citazione del ricorrente e della Banca d'Italia in persona del locale direttore, per comparire dinanzi al tribunale che ha pronunziato l'ammortamento.

Art. 95.

Durante il termine stabilito dall'art. 93 il ricorrente può esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti ed ha facoltà di esigere il pagamento mediante cauzione o di chiedere il deposito giudiziario della somma.

Art. 96.

Trascorso il termine indicato nell'art. 93 senza opposizione, o rigettata l'opposizione con sentenza definitiva, il vaglia smarrito non ha più alcuna efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante la non interposta opposizione, o su presentazione della sentenza definitiva che respinge quest'ultima, esigere il pagamento.

Sui vaglia dichiarati inefficaci non sono dovuti interessi dall'Istituto.

Si applica inoltre la disposizione dell'art. 74.

Art. 97.

Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un vaglia cambiario emesso con la clausola « non trasferibile », non si fa luogo alla procedura di ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere, dopo quindici giorni dalla denuncia fattane, il pagamento del titolo presso la filiale alla quale fu fatta la denuncia.

CAPO II.

Dell'assegno bancario libero.

Art. 98.

L'assegno bancario libero della Banca d'Italia è un titolo di credito all'ordine emesso, per conto dell'Istituto, e contro versamento del corrispondente valore in biglietti di banca o in valuta legale, a mezzo di corrispondenti all'uopo autorizzati a seguito di versamento di idonea cauzione.

Esso è pagabile a vista presso qualsiasi filiale dell'Istituto.

Art. 99.

L'assegno bancario libero contiene:

1° la denominazione di « assegno bancario libero » inserita nel contesto del titolo;

2° l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata, indicata in lettere e in cifre;

3° l'indicazione della Banca d'Italia quale trattaria;

4° l'indicazione del prenditore;

5° l'indicazione della data e del luogo di emissione;

6° la sottoscrizione del traente.

L'assegno bancario libero, redatto su carta filigranata, ha un numero progressivo di emissione tanto dell'Istituto trattario quanto del corrispondente traente. Esso deve essere munito di una tabella numerica laterale destinata a controllare la esattezza della cifra di emissione. Deve contenere inoltre la indicazione, a timbro, del corrispondente che lo ha emesso.

Art. 100.

Le disposizioni sull'assegno bancario relative al trasferimento, alla presentazione, al pagamento, alla clausola di non trasferibilità, al protesto, al regresso, alla prescrizione, nonchè quelle relative ai titoli con firme false o di persone incapaci e alle sottoscrizioni, sono applicabili all'assegno bancario libero in quanto non siano derogate dalle disposizioni del presente capo.

La disposizione sul vaglia cambiario della Banca d'Italia, relativa alla speciale garanzia, è applicabile all'assegno bancario libero. Ad esso sono pure applicabili le disposizioni relative all'ammortamento, con le sole varianti che il decreto e l'eventuale citazione per l'opposizione debbono essere notificate tanto al traente quanto alla Banca d'Italia.

CAPO III.

Dell'assegno bancario piazzato.

Art. 101.

La Banca d'Italia può consentire ai propri corrispondenti di emettere assegni bancari piazzati, cioè pagabili presso una sola filiale dell'Istituto, nei limiti della cauzione che i corrispondenti stessi hanno presso di esso.

Art. 102.

L'assegno bancario piazzato è un titolo di credito all'ordine a doppia matrice, una delle quali deve essere inviata, dal corrispondente che emette l'assegno, alla filiale dell'Istituto cui esso è aggregato, perchè questa, dopo di aver munita la matrice del visto, la faccia pervenire, ove non sia essa medesima la filiale trattaria, alla filiale sulla quale l'assegno è tratto.

L'assegno è pagabile a vista presso la filiale sulla quale è tratto, non appena a quest'ultima sia pervenuta la relativa matrice debitamente vistata.

Art. 103.

L'assegno bancario piazzato contiene:

1° la denominazione di « assegno bancario piazzato » inserita nel contesto del titolo;

2° l'ordine di pagare una somma determinata, indicata in lettere e in cifre;

3° l'indicazione della Banca d'Italia quale trattaria;

4° l'indicazione del prenditore;

5° l'indicazione della data e del luogo di emissione, nonchè di quello di pagamento;

6° la clausola che l'assegno sarà pagato soltanto dopo che la filiale sulla quale è tratto abbia ricevuto la relativa matrice;

7° la sottoscrizione del traente.

Art. 104.

Le disposizioni sull'assegno bancario relative al trasferimento, al pagamento, alla causola di non trasferibilità, al protesto, al regresso, alla prescrizione, nonchè quelle relative ai titoli con firme false o di persone incapaci e alle sottoscrizioni, sono applicabili all'assegno bancario piazzato, in quanto non siano derogate dalle disposizioni del presente capo.

Art. 105.

Sono applicabili all'assegno bancario piazzato le disposizioni relative all'ammortamento dell'assegno bancario libero della Banca d'Italia, salvo che la competenza per tale dichiarazione spetta al tribunale del luogo ove l'assegno è pagabile.

TITOLO IV.

Dei titoli speciali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

CAPO I.

Del vaglia cambiario.

Art. 106.

Al vaglia cambiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia si applicano le disposizioni per l'analogo titolo dell'Istituto di emissione, ad eccezione di quelle degli articoli 89 e 91.

Per quanto concerne la procedura di ammortamento sono applicabili le disposizioni dell'art. 86.

CAPO II.

Dell'assegno di corrispondenti.

Art. 107.

All'assegno di corrispondenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia si applicano le disposizioni per l'assegno bancario libero dell'Istituto di emissione, eccetto quella dell'art. 91.

Per quanto concerne la procedura di ammortamento sono applicabili le disposizioni dell'art. 86.

CAPO III.

Della fede di credito.

Art. 108.

La fede di credito o polizzino del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia è un titolo di credito all'ordine, pagabile a vista presso qualunque filiale del Banco, emesso a madre e figlia.

Art. 109.

La fede di credito contiene:

1° la denominazione di « fede di credito » inserita nel contesto del titolo;

2° la promessa di pagare una somma determinata;

3° l'indicazione del prenditore;

4° l'indicazione della data e del luogo di emissione;

5° la sottoscrizione del Banco come emittente.

Gli altri requisiti di forma della fede di credito sono determinati dal regolamento del Banco da approvarsi con Regio decreto.

Art. 110.

La girata può contenere l'indicazione della causale del pagamento che viene disposto dal prenditore o girante e le condizioni alle quali il pagamento è subordinato. In tal caso l'intera girata deve essere scritta a mano e sottoscritta dal girante.

La condizione sospende il pagamento da parte del Banco, finchè non sia dimostrato il suo adempimento.

Art. 111.

La firma del girante, quando sia stata apposta una condizione nella girata, deve essere autenticata da notaro.

Deve essere egualmente autenticata da notaro la firma di quietanza del portatore per pagamenti fatti in dipendenza di contratti o per pagamenti accettati a saldo finale.

Art. 112.

Il girante può annullare la girata con una formula di annullamento « cassa per me », « annullo la girata », o altra equivalente, da lui scritta e firmata; ma non può apportare sulla girata cancellazioni o abrasioni.

Art. 113.

Nel caso di smarrimento o di distruzione di una fede di credito, il Banco, su domanda dell'interessato, dopo quindici giorni dalla presentazione della domanda, può rimborsare la somma al denunciate previa stipulazione di una ob-

bligazione garantita da fideiussore di gradimento del Banco e solidalmente responsabile col denunciate, o con la costituzione di una garanzia reale a scelta del Banco stesso.

Se il titolo sia intestato a persona diversa dal denunciante, il Banco può esigere il consenso dell'intestatario, con firma autenticata.

La presentazione della domanda e il pagamento della somma non impediscono che il titolo sia pagato a chi se ne dimostri proprietario in base a una serie continua di girate.

Art. 114.

Le azioni risultanti dalla fede di credito si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data dell'emissione. Nondimeno se la fede di credito sia stata girata con clausole o condizioni speciali, si applicano i termini di prescrizione previsti dal codice di commercio o dal codice civile, secondo la natura del negozio giuridico.

CAPO IV.

Della polizza notata del Banco di Napoli.

Art. 115.

Resta salva la facoltà per il Banco di Napoli di emettere, in conformità del proprio statuto, polizze notate.

TITOLO V.

Disposizioni penali.

Art. 116.

È punito con la multa da L. 50 a L. 5000 e nei casi più gravi anche con la reclusione sino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena maggiore:

1° chiunque emette un assegno bancario senza averne avuto dal trattario l'autorizzazione;

2° chiunque emette un assegno bancario senza che presso il trattario esista la somma sufficiente, ovvero, dopo averlo emesso e prima della scadenza dei termini fissati per la sua presentazione, dispone altrimenti in tutto o in parte della somma;

3° chiunque emette un assegno bancario con data falsa o mancante di uno dei requisiti indicati ai nn. 1°, 2°, 3° e 5° dell'art. 1 e all'art. 11;

4° chiunque emette un assegno bancario contro le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 6.

Se il colpevole, nei casi preveduti nei nn. 2 e 3 fornisce al trattario la somma prima della presentazione dell'assegno, la pena è ridotta alla metà e, qualora l'emissione sia stata compiuta per un fatto scusabile, va esente da pena.

Art. 117.

L'Istituto non autorizzato o al quale sia stata revocata l'autorizzazione, che emetta assegni circolari, è colpito da una pena pecuniaria da 10.000 a 100.000 lire, salvo le altre sanzioni previste da altre disposizioni di legge.

La mancanza di autorizzazione non pregiudica i diritti del portatore di buona fede di ottenere dall'Istituto emittente il pagamento della somma e di esercitare le eventuali azioni di regresso.

TITOLO VI.

Disposizioni tributarie.

Art. 118.

La validità dell'assegno bancario non è subordinata all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Esso tuttavia se non è stato regolarmente bollato originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non ha la qualità di titolo esecutivo.

Il possessore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e pagata la relativa penalità.

La inefficacia come titolo esecutivo dev'essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.

Art. 119.

Il possessore di un assegno bancario, nel caso del n. 2 dell'art. 116, per esercitare i suoi diritti di regresso, deve esibire l'assegno, irregolare nei rapporti del bollo, all'ufficio del registro per la regolarizzazione col pagamento della sola tassa graduale di bollo dovuta, nel termine di 15 giorni dalla data della presentazione dell'assegno per il pagamento.

In tal caso l'ufficio del registro accerta la contravvenzione al bollo soltanto in confronto dell'emittente.

Art. 120.

Per ogni menzione scritta sull'assegno ai sensi del capoverso dell'art. 4, efficace unicamente ad eccertare l'esistenza dei fondi, è dovuta, indipendentemente dalla tassa di bollo sull'assegno, altra tassa di bollo di L. 1 per ogni 20.000 lire o frazione di 20.000 lire dell'importo dell'assegno, col massimo di L. 20 di tassa. Questa ultima tassa sarà riscossa mediante applicazione di marche a tassa fissa, da annullarsi con la firma e la data del trattario.

Art. 121.

Qualora nell'assegno venga indicata una data di emissione posteriore a quella dell'effettiva emissione dell'assegno non giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e semprechè la data non differisca di oltre quattro giorni da quella dell'emissione, si rende applicabile la tassa graduale delle cambiali, salvo le sanzioni di cui all'art. 66, n. 5 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 122.

Sono soggette a bollo e registro le girate e le dichiarazioni apposte sulle fedi di credito (titoli apodissari) dei Banchi di Napoli e di Sicilia a seconda del rapporto giudidico che contengono.

TITOLO VII.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 123.

Gli assegni bancari emessi prima della entrata in vigore della presente legge sono regolati a tutti gli effetti, anche nei riguardi del bollo, dalla legge anteriore, ancorchè alcune delle obbligazioni in essi contenute siano state assunte successivamente.

Ad essi sono invece applicabili le disposizioni della presente legge che riguardano la forma e i termini del protesto e le disposizioni sull'ammortamento. Sono applicabili inoltre le disposizioni dell'art. 53.

Gli effetti degli atti, che valgano ad evitare la decadenza o ad interrompere la prescrizione dell'azione, e che siano stati compiuti prima dell'entrata in vigore della presente

legge, sono regolati dalla legge anteriore; se gli atti stessi sono invece compiuti dopo l'entrata in vigore della presente legge, gli effetti sono regolati dall'art. 75 per ciò che concerne la prescrizione, salvo l'osservanza della legge anteriore per quanto riguarda la decadenza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1933, n. 1737.

Soppressione del fondo di integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali, previsto dall'art. 325 del testo unico sulla finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e modificazione delle disposizioni del testo unico medesimo regolatrici delle sovrimposte provinciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modificazioni alle disposizioni del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, riguardanti il fondo per l'integrazione dei bilanci provinciali e le sovrimposte fondiarie al fine di porre in grado le Amministrazioni provinciali di assestare i bilanci stessi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 254 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« È data facoltà ai Comuni ed alle Provincie di sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati fino ai limiti di cui alla seguente tabella, salvo, per i Comuni, quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 321:

COMUNI.

	Terreni (per ogni lira d'imposta erariale)	Fabbricati (per ogni lira d'imposta erariale)
Limite normale	cent. 200	cent. 50
Eccedenza	» 200	» 50
Secondo limite	» 400	» 100
Ulteriore eccedenze	» 100	» 25
Terzo limite	» 500	» 125

PROVINCIE.

	Terreni	Fabbricati
Limite normale	cent. 300	cent. 100
Eccedenza	» 100	» 25
Secondo limite	» 400	» 125
Ulteriore eccedenze	» 50	» 25
Terzo limite	» 450	» 150

Art. 2.

Tra il secondo ed il terzo comma dell'art. 256 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è inserito il seguente nuovo comma:

« Le Provincie che, nonostante l'applicazione delle sovrimposte fino al secondo limite e di tutti i tributi indicati alla lettera *d*) dell'articolo precedente, con le aliquote massime, e la riduzione delle spese obbligatorie e di quelle facoltative a norma degli articoli 304 e 305, non siano in grado di raggiungere il pareggio dei loro bilanci, possono essere autorizzate ad aumentare le sovrimposte fino a raggiungere il terzo limite, purchè, contemporaneamente, aumentino le aliquote dell'addizionale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni fino a lire 1,75 per cento sui redditi di categoria *B* ed a L. 1,40 per cento sui redditi di categoria *C*-1 ».

Art. 3.

All'art. 257 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito il seguente:

« Le sovrimposte non eccedenti il limite normale debbono essere ripartite fra terreni e fabbricati in guisa che ad ogni centesimo di sovrimposta da applicarsi all'imposta erariale fabbricati corrispondano, per i Comuni, quattro centesimi e, per le Provincie, tre centesimi di sovrimposta all'imposta erariale terreni.

« Le eccedenze, autorizzate a norma del secondo comma dell'art. 255, debbono essere ripartite con rapporto proporzionale a quelle massime previste dallo stesso comma e cioè ad ogni centesimo di sovrimposta da applicarsi all'imposta erariale sui fabbricati debbono corrispondere, sia per i Comuni che per le Provincie, quattro centesimi di sovrimposta all'imposta erariale terreni.

« Le ulteriori eccedenze, autorizzate a norma del precedente art. 256, debbono essere ripartite in guisa che ad ogni centesimo di sovrimposta da applicarsi all'imposta erariale sui fabbricati corrispondano, per i Comuni, quattro centesimi e, per le Provincie, due centesimi di sovrimposta alla imposta erariale terreni.

« Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per l'interno, può, in base a motivata deliberazione dell'Amministrazione provinciale interessata ed a parere favorevole della Giunta amministrativa, consentire che il riparto delle eccedenze di cui ai comma precedenti sia fatto con diverso rapporto proporzionale tra l'imposta sui terreni e quelli sui fabbricati ».

Art. 4.

All'art. 258 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito il seguente:

« Le deliberazioni del podestà o del Rettorato provinciale relative all'applicazione delle sovrimposte fondiarie, debbono essere pubblicate per copia all'albo pretorio per otto giorni e, durante lo stesso termine, il bilancio dev'essere inoltre depositato in segreteria a disposizione del pubblico: la deliberazione del Rettorato provinciale dev'essere inserita in sunto nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

« Ogni contribuente può reclamare contro le deliberazioni concernenti l'applicazione della sovrimposta: il reclamo è proposto alla Giunta provinciale amministrativa per le sovrimposte comunali; al Ministro per l'interno per le sovrimposte provinciali contenute entro il limite normale ed al Ministro per le finanze per le sovrimposte provinciali che eccedono il limite predetto. Il termine per la presentazione del reclamo è di venti giorni decorrenti dall'ultimo della pubblicazione nell'albo pretorio per le deliberazioni comunali e da

quello dell'inserzione nel Foglio annunzi legali per quelle provinciali.

« Le autorizzazioni a sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati fino al terzo limite per i Comuni ed entro il limite normale per le Provincie sono date, rispettivamente, dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Ministro per l'interno, udita la Giunta provinciale amministrativa.

« La Giunta provinciale amministrativa ed il Ministro per l'interno esaminano la regolarità dei singoli stanziamenti e, previa notificazione alle Amministrazioni interessate, decidono sugli eventuali reclami ed apportano al bilancio le modificazioni necessarie per assicurarne il pareggio e per garentire l'andamento dei servizi obbligatori, provvedendo, nei riguardi delle spese, a norma degli articoli 304 e 305.

« Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa ed i decreti del Ministro per l'interno sono, a cura delle Amministrazioni interessate, pubblicati all'albo pretorio per otto giorni: i decreti del Ministro per l'interno sono, inoltre, inserti per sunto nel Foglio periodico degli annunzi legali.

« Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso, anche per il merito, nel termine di giorni venti, al Ministro per l'interno, da parte del prefetto, del podestà e di qualunque contribuente, ancorchè non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del Comune.

« Per i Comuni il termine per il ricorso decorre dalla data di ricevimento della decisione tutoria: pei contribuenti decorre dall'ultimo della pubblicazione di cui al quinto comma.

« I decreti del Ministro per l'interno sui ricorsi contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, da adottarsi, nei casi di autorizzazione alle eccedenze delle sovrimposte, di concerto con il Ministro per le finanze, previo parere della Commissione centrale per la finanza locale e quelli adottati dallo stesso Ministro per l'autorizzazione delle sovrimposte provinciali sono definitivi e contro di essi è ammesso soltanto il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Tutti i termini per il ricorso e per il procedimento innanzi al Consiglio di Stato sono ridotti a metà.

« La Sezione pronunzia in Camera di consiglio sugli atti e sulle memorie presentate dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.

« Le autorizzazioni alle Provincie per le sovrimposte eccedenti il limite normale sono date con l'esercizio di tutti i poteri indicati nel quarto comma, dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'interno, su parere della Giunta provinciale amministrativa che deve emetterlo entro il 31 ottobre, e udita la Commissione centrale per la finanza locale. Il decreto del Ministro dev'essere pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della Provincia ed è impugnabile nei modi e termini previsti nei due comma precedenti ».

Art. 5.

Al quinto ed al sesto comma dell'art. 305 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono sostituiti i seguenti:

« Tale percentuale è ridotta al cinque per cento per i Comuni e le Provincie che eccedono il secondo limite.

« Nel calcolo delle percentuali suaccennate non si tien conto, per i Comuni e le Provincie di cui al comma precedente, delle eccedenze di sovrimposte in confronto al secondo limite, nonchè degli aumenti degli altri tributi previsti nell'art. 256 ».

Art. 6.

Per le Provincie che, nonostante le eccezionali imposizioni previste dal terzo comma dell'art. 256, non possono raggiungere il pareggio tra le entrate e le spese ordinarie aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione, il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'interno, udita la Commissione centrale per la finanza locale, adotterà i provvedimenti necessari per raggiungere il pareggio stesso.

Art. 7.

Gli articoli 325 a 328 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono abrogati.

Art. 8.

Il penultimo comma dell'art. 329 e l'ultimo comma dell'art. 330 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono sostituiti dal seguente:

« Le spese pel funzionamento della Commissione sono liquidate nel modo da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze e graveranno su apposito fondo da inscriversi nello stato di previsione della spesa di quel Ministero ».

Art. 9.

Entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le Amministrazioni provinciali interessate rilasceranno, sui proventi della sovrimposta fondiaria, delegazioni a garenzia delle anticipazioni loro concesse a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 maggio 1932, n. 610.

In caso di inadempimento, provvederà, di ufficio, il prefetto.

Art. 10.

All'articolo unico del R. decreto 3 novembre 1932, n. 1555, modificato con l'art. 4 del R. decreto 3 maggio 1933, n. 626, è sostituito il seguente:

« Le deliberazioni concernenti operazioni di mutuo adottate dai Rettorati delle provincie i cui bilanci siano pareggiati con sovrimposte comprese nel limite normale sono soggette all'approvazione del Ministro per l'interno, su parere della Giunta provinciale amministrativa.

« Sono soggette all'approvazione del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'interno e con la procedura di cui all'ultimo capoverso dell'art. 258, le deliberazioni concernenti operazioni di mutuo adottate dai Rettorati delle provincie i cui bilanci siano pareggiati con sovrimposte eccedenti il limite anzidetto.

« Salvo i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo può essere contratto dalle Provincie se gli interessi e la rata di ammortamento, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualsiasi natura precedentemente contratti, facciano ascendere le somme da iscriversi in bilancio per il servizio degli interessi e dell'ammortamento ad una cifra superiore ai due terzi del limite normale della sovrimposta fondiaria.

« Nulla è innovato all'art. 5 del R. decreto 3 maggio 1933, n. 626 ».

Art. 11.

Per le Provincie che non eccedono il limite normale delle sovrimposte fondiarie le attribuzioni riservate dagli articoli 2 e 3 del R. decreto 3 maggio 1933, n. 626, al Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per l'interno, udita la Commissione centrale per la finanza locale, sono deferite al Ministro per l'interno, il quale provvede sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà esecuzione a decorrere dal 1° gennaio 1934. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 166. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 novembre 1933.
Revoca del sig. Palmegiani Romeo dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 22 marzo 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 1925, n. 78, col quale il signor Palmegiani Romeo venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Vista la deliberazione in data 29 dicembre 1931, con la quale la Deputazione di borsa di Roma, ai sensi dell'art. 9, n. 2, della legge 20 marzo 1913, n. 272, escludeva dai locali di Borsa il predetto Palmegiani;

Visto l'atto in data 21 novembre 1933-XII, con il quale il Palmegiani ha accettato, incondizionatamente e ad ogni effetto di legge, la detta deliberazione della Deputazione di borsa di Roma;

Visti gli articoli 9 e 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Considerato che l'esclusione dalla Borsa ebbe effetto dal giorno stesso del relativo provvedimento (29 dicembre 1931) e che da tale data il detto Palmegiani deve essere cancellato dal ruolo degli agenti di cambio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 29 dicembre 1931, il signor Palmegiani Romeo è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1933 - Anno XII
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 57. — GUALTIERI.

(6667)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1933.
Saggi di interesse sui depositi e sui prestiti della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Visto il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;

Visto il R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 950;

Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582;

Vista la legge 14 giugno 1928, n. 1398;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 442;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1932 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 28 novembre 1932, n. 274, in tema di saggi di interessi sui depositi e sui prestiti della Cassa depositi e prestiti;

Udito il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;

Sentito il parere della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa predetta;

Determina:

Art. 1.

A partire dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, l'interesse da riscuotere sulle concessioni di prestiti che la Cassa depositi e prestiti effettuerà tanto sui fondi propri o delle gestioni annesse quanto sui fondi di pertinenza degli Istituti di previdenza da essa amministrati, viene stabilito nella misura del 5 per cento netto, in ragione di anno.

Tale saggio di interesse si applica in conformità delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467.

Art. 2.

Resta invariato l'interesse da corrispondere ai sensi delle vigenti disposizioni sulle categorie di depositi in numerario fruttiferi, di cui all'art. 1 del suddetto decreto Ministeriale 25 novembre 1932, stabilito dal decreto stesso come appresso:

a) nella misura del 2 per cento netto, in ragione di anno, per i depositi volontari;

b) nella misura dell'1,75 per cento netto, in ragione di anno, per i depositi cauzionali;

c) nella misura dell'1,50 per cento netto, in ragione di anno, per tutti gli altri depositi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1933 - Anno XII
Registro n. 1 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 109. — TOSTI CROCE.

(6683)

DECRETO PREFETTIZIO 12 ottobre 1931.
Riduzione di cognome nella forma italiana.

N. 1238 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Marussich Gaspara, figlia del fu Pietro e della fu Musich Francesca, nata a Ustrine (Ossero) il 24 aprile 1868 e abitante a Ustrine (Ossero), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio illegittimo, Giuseppe, nato a Ustrine il 30 aprile 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4972)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di società cooperative.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882 — convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998 — le sottoindicate società cooperative, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo compiuto atti di amministrazione e di gestione, saranno dichiarate sciolte ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla data della presente inserzione.

Agazzi - Società anonima cooperativa di consumo « Cooperativa di Agazzi » - Decreto tribunale 9 marzo 1920, registro società n. 448.

Anghiari - Cooperativa operaia Società cooperativa di consumo - *Bollettino ufficiale* 23 luglio 1896, fascicolo XXX, registro società n. 95.

Anghiari - Società cooperativa « Girolami Magi » fra artigiani e braccianti - *Bollettino ufficiale* 5 luglio 1906, fascicolo XXVII, registro società n. 190.

Anghiari - Società anonima cooperativa sociale - *Bollettino ufficiale* 27 agosto 1914, fascicolo XXXV, registro società n. 351.

Anghiari - Società anonima cooperativa fra stovigliari - Decreto tribunale 3 dicembre 1919, registro società n. 440.

Anghiari - Cooperativa di consumo, lavoro e industria in Anghiari « La Sociale » - Decreto tribunale 19 maggio 1920, registro società n. 476.

Arezzo - Società anonima cooperativa fra i sarti - *Bollettino ufficiale* 10 maggio 1906, fascicolo XIX, registro società n. 1923.

Arezzo - Società cooperativa di produzione e lavoro fra i fabbri - *Bollettino ufficiale* 10 ottobre 1912, fasc. XLI, registro società n. 261.

Arezzo - Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra gli scalpellini ed affini - *Bollettino ufficiale* 31 marzo 1910, fascicolo XIII, registro società n. 269.

Arezzo - Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra decoratori, riquadratori e imbianchini - *Bollettino ufficiale* 4 agosto 1910, fascicolo XXXI, registro società n. 279.

Arezzo - Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra i muratori ed affini « Giorgio Vasari » - *Bollettino ufficiale* 20 aprile 1911, fascicolo XVI, registro società n. 295.

Arezzo - Società cooperativa anonima « Giorgio Vasari » - *Bollettino ufficiale* 18 aprile 1912, fasc. XVI, registro società n. 314.

Arezzo - Società anonima cooperativa « Michelangelo Buonarroti » - *Bollettino ufficiale* 16 maggio 1912, fasc. XX, registro società n. 318.

Arezzo - Società cooperativa fra i muratori e lavoranti in cemento del comune di Arezzo - *Bollettino ufficiale* 18 dicembre 1913, fasc. LI, registro società n. 336.

Arezzo - Società anonima cooperativa « La Concordia » di produzione e lavoro fra muratori, sterratori ed affini - *Bollettino ufficiale* 25 giugno 1914, fasc. XXVI, registro società n. 1008/340.

Arezzo - Società cooperativa aretina fra gli scalpellini, lastricatori e marmisti - *Bollettino ufficiale* 2 luglio 1914, fasc. XXVII, registro società n. 348.

Arezzo - Società anonima cooperativa comunale fra sterrazzieri minatori di Arezzo - *Bollettino Ufficiale* 25 giugno 1914, fasc. XXVI, registro società n. 342/349.

Arezzo - Società anonima cooperativa « L'Unione » di produzione e lavoro, fra muratori, sterratori ed affini - *Bollettino ufficiale* 28 gennaio 1915, fasc. IV, registro società n. 354.

Arezzo - Società anonima cooperativa fra carrettieri, birocciai e sterratori di Quarata - *Bollettino ufficiale* 8 marzo 1917, fasc. X, registro società n. 369.

Arezzo - Società anonima cooperativa mutua profughi di guerra - *Bollettino ufficiale* 23 maggio 1918, fasc. XXI, registro società n. 378.

Arezzo - Società cooperativa popolare di consumo - *Bollettino ufficiale* 26 giugno 1919, fasc. XXVI, registro società n. 395.

Arezzo - Cooperativa di lavoro fra muratori, cementisti, braccianti ed affini - *Bollettino ufficiale* 21 agosto 1919, fasc. XXXIV, registro società n. 405.

Arezzo - Società anonima cooperativa « La Rurale » - Decreto tribunale 7 settembre 1919, registro società n. 410.

Arezzo - Società cooperativa fra gli operai delle arti edili del comune di Arezzo - Decreto tribunale 11 ottobre 1919, registro società n. 416.

Arezzo - Consorzio cooperativo fra gli esercenti del comune di Arezzo - Decreto tribunale 17 aprile 1920, registro società n. 864.

Arezzo - Società anonima cooperativa meccanica aretina S.A.M.A. - Decreto tribunale 24 maggio 1920, registro società n. 473.

Arezzo - Cooperativa popolare di consumo « L'Olmo » - Decreto tribunale 17 febbraio 1920, registro società n. 438.

Arezzo - Società anonima cooperativa « Federazione Aretina Cooperativa » - Decreto tribunale 24 gennaio 1921, registro società n. 540.

Arezzo - Società anonima cooperativa Federazione fra le cooperative di consumo e produzione - Decreto tribunale 14 febbraio 1921, registro società n. 540/550.

Arezzo - Società anonima produzione e lavoro fra i lattonieri, vetrai e trombai di Arezzo - Decreto tribunale 11 maggio 1921, registro società n. 563.

Badia al Pino (comune di Civitella della Chiana) - Società cooperativa di consumo - *Bollettino ufficiale* 8 maggio 1919, fasc. XIX, registro società n. 389.

Badia Prataglia - Unione lavoratori piccole industrie forestali di Badia Prataglia - Decreto tribunale 18 marzo 1920, registro società n. 451.

Badia Prataglia - Società anonima cooperativa fra gli esercenti delle piccole industrie forestali « La Concordia » - Decreto tribunale 21 febbraio 1924, registro società n. 669.

Badia Tebalda - Cooperativa di consumo di Badia Tebalda - Decreto tribunale 26 settembre 1919, registro società n. 428.

Bibbiena - Società cooperativa di consumo « La Provvida » - *Bollettino ufficiale* 7 giugno 1906, fasc. XXIII.

Bibbiena - Società economica cooperativa di consumo - *Bollettino ufficiale* 14 agosto 1902, fasc. XXXIII.

Bibbiena - Cooperativa di consumo e produzione « Il Riscatto » - Decreto tribunale 8 dicembre 1920, registro società n. 534.

Biforco di Chiusi - Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « La Biforchese » - Decreto tribunale 14 luglio 1920, registro società n. 499.

Borgo alla Collina - Società anonima cooperativa Unione operai - Decreto tribunale 26 marzo 1920, registro società n. 458.

Bucine - Società cooperativa popolare di consumo - Decreto tribunale 25 aprile 1908, registro società n. 249.

Bucine - Unione cooperativa popolare - Decreto tribunale 24 maggio 1920, registro società n. 481.

Campi (Bibbiena) - Cooperativa « Sant'Andrea » - Decreto tribunale 21 gennaio 1921, registro società n. 547.

Garba (Castelfocognano) - Società cooperativa di consumo - *Bollettino ufficiale*, 7 maggio 1908, fasc. XIX.

Casalino (comune di Pratovecchio) - Società anonima cooperativa di consumo « La Vittoria » - *Bollettino ufficiale* 10 luglio 1919, fascicolo XXVIII, registro società n. 398.

Castelfocognano - Società cooperativa operaia ed agricola di consumo - Decreto tribunale 19 maggio 1920, registro società n. 483.

Castello della Trappola (Loro Ciuffenna) - Società anonima cooperativa di consumo e produzione « Bettino Ricasoli » tra gli agricoltori del popolo della Trappola - *Bollettino ufficiale* 16 maggio 1912, fasc. XX, registro società n. 317.

Castiglion Fiorentino - Società anonima cooperativa di consumo - Decreto tribunale 9 ottobre 1920, registro società n. 522.

Castiglion Fiorentino - Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra gli scalpellini in Castiglion Fiorentino - Decreto tribunale 27 dicembre 1920, registro società n. 537.

Castiglion Fiorentino - Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra muratori, manovali, terrazzieri ed arte e mestieri affini - Decreto tribunale 9 agosto 1922, registro società n. 607.

Castiglion Fiorentino - Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra i muratori, terrazzieri, carrettieri, falegnami, scalpellini e fabbri di Castiglione Fiorentino e Cortona - *Bollettino ufficiale* 20 aprile 1905, fasc. XVI.

Castiglion Fiorentino - Consorzio agrario cooperativo - *Bollettino ufficiale* 22 febbraio 1906, fasc. VIII.

Cesa (comune di Marciano Chianà) - Cooperativa agricola di Cesa - Decreto tribunale 22 giugno 1920, registro società n. 488.

Cetica Castel S. Nicolò - Cooperativa di consumo « La Previdente » - Decreto tribunale 24 agosto 1920, registro società n. 512.

Chiusi - Società anonima cooperativa ex combattenti « Giuseppe Giulietti » - Decreto tribunale 12 novembre 1926, registro società n. 398.

Cicogna di Terranova Bracciolini - Cooperativa fra produttori e consumatori « L'Unione » - Decreto tribunale 14 agosto 1920, registro società n. 272.

Corezzo di Chiusi - Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « La S. Andrea » a Corezzo - Decreto tribunale 12 agosto 1920, registro società n. 505.

Corezzo (frazione di Chiusi) - Società anonima cooperativa di produzione e lavoro in Corezzina (frazione di Chiusi) - Decreto tribunale 8 agosto 1920, registro società n. 506.

Foiano della Chiana - Società anonima cooperativa di consumo e produzione - Decreto tribunale 26 marzo 1920, registro società n. 453.

Laterina - Cooperativa di lavoro « L'Unione » fra muratori, braccianti e affini - Decreto tribunale 21 aprile 1919, registro società n. 400.

Laterina - Società cooperativa di produzione e lavoro fra gli operai - Decreto tribunale 9 giugno 1919, registro società n. 403.

Laterina - Società anonima cooperativa di consumo « Ponticino » - Decreto tribunale 10 aprile 1920, registro società n. 460.

Lonnano - Società anonima cooperativa di consumo fra braccianti ed agricoltori di Lonnano - Decreto tribunale 17 agosto 1920, registro società n. 513.

Loro Ciuffenna - Cooperativa di lavoro fra scalpellini, muratori, fabbri e falegnami - *Bollettino ufficiale* 21 marzo 1912, fasc. XII, registro società n. 310.

Loro Ciuffenna - Cooperativa fra produttori e consumatori di Loro Ciuffenna - *Bollettino ufficiale* 31 agosto 1919, fasc. XXXI, registro società 392.

Lucignano - Cooperativa di consumo Decreto tribunale 15 maggio 1920, registro società n. 470.

Manciano (Castiglion Fiorentino) - Società cooperativa agricola e di consumo - Decreto tribunale 26 maggio 1921, registro società n. 564.

Mercatale (Cortona) - Società cooperativa tra calzolai di Val Pierle (Cortona) e di Lisciana Niccone (Perugia) - *Bollettino ufficiale* 30 gennaio 1913, fasc. V, registro società n. 13.

Moggiono di Poppi - Società anonima cooperativa di consumo in Moggiono fra braccianti ed agricoltori - Decreto tribunale 6 maggio 1920, registro società n. 467.

Moncioni di Montevarchi - Società cooperativa di consumo di Moncioni - Decreto tribunale 28 settembre 1920, registro società n. 520.

Montagnano (Monte S. Savino) - Cooperativa di consumo - Decreto tribunale 21 ottobre 1919, registro società n. 421.

Montegonzi (Cavriglia) - Società anonima cooperativa di consumo tra gli abitanti di Montegonzi - *Bollettino ufficiale* 26 marzo 1908, fasc. XIII, registro società n. 232.

Montecchio (Castiglione Fiorentino) - Cooperativa agricola di consumo in Montecchio - Decreto tribunale 28 febbraio 1921, registro società n. 552.

Monte Sopra Rondine - Cooperativa di consumo di Monte Sopra Rondine - Decreto tribunale 7 giugno 1920, registro società n. 492.

Montevarchi - Farmacia cooperativa - *Bollettino ufficiale* 7 marzo 1910, fasc. XI.

Montevarchi - Società cooperativa fra i lavoranti muratori - *Bollettino ufficiale* 12 giugno 1902, fasc. XXIV.

Montevarchi - Cooperativa serica delle filatrici in seta - *Bollettino ufficiale* 12 dicembre 1907, fasc. L.

Montevarchi - Società cooperativa di consumo Associazione valdarnese reduci - *Bollettino ufficiale* 24 ottobre 1918, fasc. XLIII, registro società n. 384.

Montevarchi - Società cooperativa muratori del Vardarno - Decreto tribunale 16 agosto 1919, registro società 409.

Montevarchi - Unione cooperativa valdarnese dei sarti - Decreto tribunale 21 ottobre 1920, registro società n. 526.

Montevarchi - Cooperativa anonima proletaria di consumo - Decreto tribunale 10 marzo 1921, registro società n. 554.

Ortignano - Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « Robur » - Decreto tribunale 26 ottobre 1920, registro società n. 528.

Piatravigna (comune di Terranova Bracciolini) - Unione cooperativa fra gli operai e coloni - *Bollettino ufficiale* 4 settembre 1919, fasc. XXXVI, registro società n. 394.

Pieve San Stefano - Cooperativa di consumo fra i lavoratori di paesi e di campagna in Pieve San Stefano - Decreto tribunale 19 maggio 1920, registro società n. 479.

Poggiola - Cooperativa di consumo della Poggiola - Decreto tribunale 14 febbraio 1920.

Pontecallano (Subbiano) - Società economica di consumo in Pontecallano - *Bollettino ufficiale* 9 luglio 1908, fasc. XXVIII.

Poppi - Cooperativa agricola Casentinese - Decreto tribunale 25 agosto 1919, registro società n. 408.

Poppi - Società anonima cooperativa « Cooperativa agricola a capitale illimitato » - Decreto tribunale 28 dicembre 1920, registro società n. 538.

Pratovecchio - Società economica cooperativa di consumo - *Bollettino ufficiale* 5 dicembre 1901, fasc. XLIX, registro società n. 144.

Pratovecchio - Cooperativa agricola popolare di consumo - Decreto tribunale 19 maggio 1920, registro società n. 477.

Pratovecchio - Società anonima cooperativa di lavoro « Cristoforo Landino » - Decreto tribunale 19 maggio 1920, registro società n. 478.

Pratovecchio - Cooperativa mineraria Casentinese - Decreto tribunale 2 luglio 1920, registro società n. 503.

Presale (Sestino) - Società anonima cooperativa di consumo al Presale fra ex combattenti e militari - Decreto tribunale 27 gennaio 1922, registro società n. 587.

Quarata - Società anonima cooperativa di consumo « Cooperativa Operaia » - Decreto tribunale 27 dicembre 1920, registro società n. 535.

Raggiolo - Cooperativa di lavoro e mutuo soccorso fra muratori, braccianti ed affini in Raggiolo - Decreto tribunale 13 settembre 1919, registro società n. 418.

Rapale (Bucine) - Società cooperativa di consumo « Lavoro e Pace » - Decreto tribunale 27 maggio 1920, registro società n. 482.

Rassina (Castelfocognano) - Società cooperativa di consumo - *Bollettino ufficiale* 22 agosto 1918, fasc. XXXIV, registro società n. 382.

Salutio di Castelfocognano Società anonima cooperativa per costruzioni e lavori affini fra gli operai braccianti, muratori, scalpellini, falegnami, fabbri e vetturali - Decreto tribunale 24 gennaio 1921, registro società n. 549.

San Giovanni Valdarno - Società anonima cooperativa di lavoro fra muratori, braccianti ed affini di San Giovanni Valdarno - Decreto tribunale 7 ottobre 1921, registro società n. 580.

San Giovanni Valdarno Società anonima cooperativa « Cooperativa di produzione e lavoro L'Elmetto » fra muratori, falegnami, braccianti ed affini - Decreto tribunale 15 agosto 1923, registro società n. 658.

San Leo - Società anonima cooperativa di consumo « San Leo » - Decreto tribunale 19 maggio 1920, registro società n. 472.

San Piero in Frassino di Ortignano Raggiolo - Società anonima cooperativa di consumo « La Samaritana » - Decreto tribunale 30 giugno 1920, registro società n. 498.

Sansepolcro Cooperativa edile - *Bollettino ufficiale* 21 luglio 1910, fasc. XXIX

Sansepolcro - Società anonima cooperativa « Il Lavoro » - *Bollettino ufficiale* 21 dicembre 1911, fasc. LI, registro società n. 306.

Sansepolcro - Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra gli operai lavoranti in legno, ferro e affini « Arte e Progresso » - Decreto tribunale 6 settembre 1920, registro società n. 517.

Sansepolcro - Società anonima cooperativa « La Muraria » - Decreto tribunale 21 gennaio 1921, registro società n. 548.

Sansepolcro - Consorzio cooperativo « Probità - Risparmio - Industria » - Decreto tribunale 28 marzo 1921, registro società n. 555.

Santa Caterina (comune di Cortona) - Cooperativa di consumo di Santa Caterina - Decreto tribunale 19 maggio 1920, registro società n. 474.

Serravalle (Bibbiena) - Società anonima cooperativa di consumo di Serravalle e luoghi limitrofi - *Bollettino ufficiale* 6 dicembre 1906, fasc. XLIX, registro società n. 191.

Sestino - Società cooperativa di consumo fra ex combattenti e loro famiglie in Sestino - Decreto tribunale 26 maggio 1920, registro società n. 471.

Soci - Società cooperativa di consumo - *Bollettino ufficiale* 9 maggio 1901, fasc. XIX, registro società n. 137.

Soci - Società anonima cooperativa « Emancipazione del Lavoro » - Decreto tribunale 3 maggio 1920, registro società n. 463.

Soci (comune di Bibbiena) - Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « Unione e Lavoro » - Decreto tribunale 23 agosto 1920, registro società n. 515.

Soci - Società anonima cooperativa di consumo fra i soci della Cassa pensioni del lanificio di Soci - Decreto tribunale 21 novembre 1925, registro società n. 747.

Sodo (Cortona) - Cooperativa colonica popolare di consumo del Sodo - Decreto tribunale 9 ottobre 1920, registro società n. 521.

Strada Casentino - Società anonima cooperativa di consumo - *Bollettino ufficiale* 28 marzo 1901, fasc. XIII.

Terontola - Cooperativa di consumo fra i combattenti della sezione delle frazioni riunite del comune di Cortona in Terontola - Decreto tribunale 8 maggio 1920, registro società n. 475.

Terranova Bracciolini - Società cooperativa fra i muratori - *Bollettino ufficiale* 22 giugno 1911, fasc. XXV, registro società n. 289.

Terranova Bracciolini - Società anonima cooperativa di consumo « La Previdenza » - Decreto tribunale 4 novembre 1919, registro società n. 422.

Terranova Bracciolini - Società anonima cooperativa di produzione e lavoro combattenti tra muratori, braccianti, piccoli proprietari ed affini - Decreto tribunale 10 aprile 1922, registro società n. 595.

Venere di Arezzo - Cooperativa agricola operaia - Decreto tribunale 23 febbraio 1920 registro società n. 237.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(6572)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche dell'Accordo italo-ungherese per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali.

Addì 18 dicembre 1933 si è proceduto in Roma allo scambio delle ratifiche dell'Accordo italo-ungherese per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi, firmato in Roma l'11 luglio 1932.

(6686)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione della strada interpoderale Bosa-Buddesi-Mattagiana (Nuoro).

Con decreto Ministeriale 12 dicembre 1933, n. 7181, è stato approvato, con alcune modifiche e integrazioni, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione della strada interpoderale Bosa-Buddesi-Mattagiana (Nuoro) deliberato dall'assemblea generale dei proprietari interessati il 5 marzo 1933.

(6673)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica di Serbariu (Cagliari).

Con decreto n. 7070/7044 del 12 dicembre 1933-XII il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica di Serbariu (Cagliari) deliberato dal presidente dell'Ente (giusta i decreti Reali 15 settembre 1932 e 12 giugno 1933) in data 1° maggio 1933 e modificato dal presidente stesso con deliberazione 30 novembre 1933, n. 13.

(6674)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 18 dicembre 1933-XII, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Stefanelli Giuseppe, residente nel comune di Benevento, distretto notarile di Benevento, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 15 gennaio 1934, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 20 dicembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(6670)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 270.

Media dei cambi e delle rendite

del 27 dicembre 1933 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.04
Inghilterra (Sterlina)	62.10
Francia (Franco)	74.55
Svizzera (Franco)	367.95
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.20
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.66
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.12
Cecoslovacchia (Corona)	56.75
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.78
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.575
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.16
Olanda (Fiorino)	7.69
Polonia (Zloty)	215 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	156.50
Svezia (Corona)	3.245
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50% (1906)	94 —
Id. 3,50% (1902)	92.30
Id. 3% lordo	66.80
Consolidato 5%	99
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.575
Id. Id. Id. 1934 novembre	101.15
Id. Id. Id. 1940	106.05
Id. Id. Id. 1941	106.075
Obbligazioni Venezie 3,50%	94.70

MUGNOZZA GIUSEPPE *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.